

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

RAEE: ELEMENTI DI GESTIONE OPERATIVA

luca.marrucci@santannapisa.it



1770-2020

**Camera di Commercio
Firenze**


da 250 anni al servizio delle imprese

Temi



Scuola Superiore
Sant'Anna

- Premesse
- Le fonti
- Il campo di applicazione
- Il distributore di AEEE domestiche e il trasportatore che agisce per suo conto. Gestione semplificata per criteri 1c1 e 1c0
- Focus su distributore di AEEE professionali e trasportatore che agisce per suo conto. Gestione semplificata 1c1
- L'installatore e il gestore dei centri di assistenza tecnica. Gestione semplificata 1c1
- Cenni al sistema complessivo





Scuola Superiore
Sant'Anna

Chi siamo

Lavoriamo nell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna.

All'interno dell'Istituto lavoriamo nel gruppo SUM (Sustainability Management).

Siamo un gruppo di 50 persone che lavorano su:

- Gestione ambientale d'impresa
- Economia circolare e gestione efficiente delle risorse;
- Cambiamento climatico
- CSR
- LCA e valutazione di sostenibilità dei prodotti
- Green marketing e consumo sostenibile




ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Premesse





EPR = Extended Products Responsibility





Fig. 1: Gestione dei RAEE Domestici*






Fig. 2: Gestione dei RAEE Professionali

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Le fonti





Prima direttiva RAEE: Directive 2002/96/EC
Seconda direttiva RAEE Directive 2012/19/EU

COM (2017) 171 FINAL – SUL RIESAME DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
2012/19/UE

COM (2017) 173 FINAL SUL RIESAME DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO DEI RAEE E SULLA
POSSIBILITA' DI FISSARE OBIETTIVI DISTINTI PER LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E
SUL RIESAME DEL METODO DI CALCOLO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO STABILITI DALLA
DIRETTIVA 2012/19/UE

REGOLAMENTO UE 2017/699 CHE DEFINISCE UNA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL
PESO DELLE AEE IMMESSE SUL MERCATO DI CIASCUNO STATO MEMBRO E UNA
METODOLOGIA COMUNE PER IL CALCOLO DELLE QUANTITA' IN PESO DEI RAEE PRODOTTI
IN CIASCUNO STATO MEMBRO



Fonti UE

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/849/Ue Modifica alle direttive 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Articolo 16-bis Incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV-bis della direttiva 2008/98/Ce o altri strumenti e misure appropriati



Scuola Superiore
Sant'Anna

Fonti nazionali

Dlgs 14 marzo 2014, n. 49
Gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Raee) —
Attuazione direttiva
2012/19/UE — Modifica del
Dlgs 151/2005

Nuovo regime: fonti secondarie attuative

Dm Ambiente 13 dicembre 2017, n. 235

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) — Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Dm Ambiente 9 marzo 2017, n. 68

Regolamento sulle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di Aee — Attuazione articolo 25, comma 1, Dlgs 49/2014

Dm 12 ottobre 2016 n. 27

Approvazione statuto del Centro di Coordinamento Raee — Attuazione articolo 33, comma 4, Dlgs 49/2014

Dm Ambiente 25 luglio 2016

Misure volte a promuovere sviluppo di nuove tecnologie per trattamento e riciclaggio rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) — Attuazione articolo 19, comma 10, Dlgs 49/2014

Dm Ambiente 10 giugno 2016, n. 140

Criteri e modalità per favorire progettazione e produzione ecocompatibili di Aee — Attuazione articolo 5, Dlgs 49/2014 (Raee)

Dm Ambiente 31 maggio 2016, n. 121

Modalità semplificate per svolgimento attività di ritiro gratuito Raee di piccolissime dimensioni (cd. "uno contro zero") — Attuazione articolo 11, Dlgs 49/2014

Dm Ambiente 17 giugno 2016

Tariffe copertura oneri derivanti da sistema gestione rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) — Attuazione articolo 41, Dlgs 49/2014

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Fonti nazionali

Progresso regime: fonti primarie dotate di ultrattività (ex Dlgs 49/2014)

Dlgs 25 luglio 2005, n. 151

Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche — Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche **R**

Progresso regime: fonti secondarie attuative dotate di ultrattività

Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65

Gestione rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) — Modalità semplificate **R**

Dm Ambiente 12 maggio 2009

Finanziamento gestione Raee

rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse

Dm Ambiente 8 aprile 2008

Disciplina centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato — Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006" **R**

Dm Ambiente 25 settembre 2007, n. 185

Istituzione del "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee", del "Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi" e del "Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee" (attuazione articoli 13, comma 8 e 15 comma 4, Dlgs 151/2005)

Dm Ambiente 25 settembre 2007

Istituzione Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee (attuazione articolo 15, comma 1, Dlgs 151/2005)

3) FONTI NAZIONALI CORRELATE

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale — Stralcio — Parte IV — Gestione rifiuti, imballaggi e bonifica siti inquinati **R**



Altra documentazione

4) DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Linee guida MinAmbiente 8 maggio 2018

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) — Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" (open scope) del Dlgs 49/2014

Accordi di programma ex Dlgs 151/2005 e Dlgs 49/2014

I testi degli accordi per la gestione dei Raee da parte degli operatori della filiera definiti ai sensi della disciplina in materia

Documento Commissione europea Aprile 2014 — Testo in inglese

Domande frequenti sulla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)

Documento Commissione europea 12 dicembre 2012

Domande frequenti sull'applicazione della direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di certe sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)

Provvedimento Garante protezione dati personali 13 ottobre 2008

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali 

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il campo di applicazione






Il campo di applicazione

- apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'allegato II, sino al 14 agosto 2018;
- a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'allegato IV **dal 15 agosto 2018** (c.d. open scope).



Il campo di applicazione





Scuola Superiore
Sant'Anna

Il campo di applicazione – «apparecchiatura»

Secondo la definizione riportata dall'International Electrotechnical Commission per apparecchiatura si intende: ***apparecchio singolo o insieme di dispositivi o apparati, o il set di dispositivi principali di un'installazione, o tutti i dispositivi necessari per eseguire un compito specifico.***

Il vocabolario della lingua italiana Treccani alla parola apparecchio riporta il seguente significato: ***2. nell'uso tecnico e scientifico, complesso di elementi di varia natura, meccanici, elettrici, ecc., coordinati in modo da costituire un dispositivo atto a un determinato scopo***



Il campo di applicazione

'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'Aee':

- le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici
- e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua



Il campo di applicazione – «dipendono»

Scuola Superiore
Sant'Anna

Per la Commissione europea le AEE sono dispositivi che per il corretto funzionamento “dipendono” dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici.

La dipendenza dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici si concretizza:

- ***nel necessitare di elettricità come energia primaria per svolgere la funzione base;***
- ***nel fatto che quando l'elettricità è interrotta, non possono svolgere la loro funzione di base.***



Il campo di applicazione – «corretto funzionamento»

Scuola Superiore
Sant'Anna


La condizione di “corretto funzionamento” è quella per la quale **la circolazione della corrente elettrica o l’emissione di campi elettromagnetici determina la funzione d’uso principale (funzione primaria) per la quale il prodotto è stato progettato e costruito.**

Se l'energia elettrica viene utilizzata solo per le funzioni di supporto o di controllo, questo tipo di apparecchiatura non rientra nella definizione di AEE.

le falciatrici a benzina?

le cucine a gas con sola accensione elettronica?

le caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas?





Il campo di applicazione - specifiche tipologie

Scuola Superiore
Sant'Anna

- apparecchiature “**di generazione**” sono quelle che generano segnali di tensione nei limiti indicati nella su menzionata definizione di AEE;
- apparecchiature “**di trasferimento**” sono quelle che trasferiscono segnali elettrici nei limiti di ampiezza della tensione, indicati nella su menzionata definizione di AEE;
- apparecchiature “**di misurazione**” sono quelle che rilevano ed analizzano segnali elettrici nei limiti di ampiezza di tensione indicati, sempre dalla menzionata definizione di AEE, e segnali elettromagnetici. Sono altresì apparecchiature di misura tutte quelle impiegate per il rilievo e l'analisi di grandezze fisiche che prevedono all'interno un sistema di trasduzione per trasformare la grandezza fisica sotto misura in un segnale elettromagnetico.



Il campo di applicazione - RAEE

Scuola Superiore
Sant'Anna

le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene.

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

**QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO DI CUI IL
DETENTORE**

SI DISFI

Atto o fatto oggettivo



**ABBIA L'OBBLIGO
DI DISFARSI**

- ✓ Fonte normativa, regolamentare o amministrativa
- ✓ Natura del bene

**ABBIA L'INTENZIONE
DI DISFARSI**

?

AREA DEL RIFIUTO

ESCLUSIONI

**AREA DEL
NON RIFIUTO**

CONCETTO ALTERNATIVO



Il campo di applicazione - «componente»

Scuola Superiore
Sant'Anna

Il **componente** è definito dall'International Electrotechnical Commission come parte costituente di un dispositivo che non può essere fisicamente diviso in parti più piccole senza perdere la sua particolare funzione.

Il componente, quindi, è parte di un dispositivo e, una volta assemblato, ne consente il corretto funzionamento.

I componenti immessi sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare o riparare una AEE, ricadono fuori dallo scopo della direttiva a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente (FAQ della RAEE 2).



Il campo di applicazione - «funzione indipendente»

Scuola Superiore
Sant'Anna


Per **“funzione indipendente”**, s’intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, “indipendentemente” dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura.

qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall’ambito di applicazione della normativa RAEE

se la funzione primaria del componente è autonoma dalla funzione primaria dell’AEE per la quale è stata fabbricata o da quella dell’AEE riparata, tale componente è esso stesso un’AEE e, pertanto, incluso nell’ambito di applicazione

L’hard disk?

Il campo di applicazione



Il campo di applicazione



Scuola Superiore
Sant'Anna

- *I cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature, da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici?*
- *Le prolunghe e gli avvolgicavo?*
- *Il fusibile?*
- *Gli attuatori “dispositivi che producono un movimento specifico quando eccitati da un segnale elettrico”?*
- *Le schede inverter di un monitor LCD?*
- *Gli inverter fotovoltaici?*




Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

1. apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari.
2. apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

- *I dispositivi di navigazione satellitare integrati nelle auto?*
- *Le apparecchiature elettriche ed elettroniche appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi elementi di arredo?*
- *I citofoni?*

Esclusioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

3. le lampade a incandescenza.

Come già previsto dall'entrata in vigore del d.lgs. 49/2014 sono escluse dall'ambito di applicazione tutte le lampadine ad incandescenza. Tutte le altre rientrano, al contrario, nello scopo del citato decreto.

4. le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.



Esclusioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

5. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni

un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

5. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni

Cond.1 *E' immesso sul mercato come singolo utensile e non è costruito "su misura". Un utensile elettrico ed elettronico è essenzialmente una macchina, spesso con parti moventi, e usata, per esempio, per il trattamento o la produzione di un prodotto e lavora pezzi.*

Cond. 2 *E' installata in un dato luogo in modo permanente. Ciò significa che l'utensile non cambia la sua posizione per tutto il suo ciclo di vita. L'utensile può comunque avere una sua mobilità nello stesso sito o impianto, ad esempio può muoversi su binari. Inoltre la specifica indicazione che deve essere installata e disinstallata solo da professionisti indica che tale utensile è utilizzato solo in ambito professionale.*



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

5. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni

Cond. 3

E' di "grandi dimensioni". Si riferisce sia alle prestazioni dell'utensile che alle sue reali dimensioni. Sebbene la direttiva non definisca in termini dimensionali cosa si intenda per "grandi dimensioni", EWRN, il network dei registri europei, ha fornito i seguenti parametri per uniformare la definizione:

- i. Peso: maggiore di 2 tonnellate;*
- ii. Volume: 15,625 m³ o superiore (per es. un utensile di dimensioni di 2,5m * 2,5m * 2,5m)*



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

5. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni

Pompe?

Generatori di corrente?

Macchine da stampa?

Utensili per il controllo numerico?

Fresatrici?

Foratrici a ponte?

Presses per formare i metalli?

Compressori?



Esclusioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

- 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;*
- 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;*
- 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate.*



Esclusioni




Scuola Superiore
Sant'Anna

6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

Cond. 1 essere una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo e, eventualmente, di altri dispositivi.

Le differenti apparecchiature (macchine, componenti e sottoinsiemi, ecc.) che compongono l'installazione devono essere apparecchiature professionali per beneficiare dell'esclusione



Esclusioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

Cond. 1 essere una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo e, eventualmente, di altri dispositivi.

*l'installazione deve essere "grande" ossia deve possedere o eccedere uno dei seguenti criteri: - quando è installata o disinstallata, deve essere trasportata in un container ISO da 1 TEU (610 cm) o più e dalla somma totale delle sue parti deriva una cubatura uguale o superiore a 32,07m³ risultante da 5,71m * 2,35 m * 2,39 m; - quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un autoarticolato di 44 tonnellate o superiore; - per l'installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pesante; - per l'installazione è necessario fare modifiche strutturali nell'ambiente in cui va inserita; - l'installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale uguale o superiore a 375 kW.*

Esclusioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

Cond. 2 è assemblata, installata e disinstallata da professionisti.

Ciò significa che competenze specifiche e personale formato sono necessari per combinare le varie apparecchiature e per integrarle negli edifici o nelle strutture predefinite e nella posizione dedicata. In più anche la fase di disinstallazione, ovvero lo smantellamento dell'installazione dall'edificio o dalla struttura dove è stata installata, richiede le stesse specifiche competenze. Non è necessario, però, che vi sia un'impresa di demolizioni per la disinstallazione.



Esclusioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

Cond. 3. *è usata permanentemente come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita e dedicata area.*

Un'installazione fissa di grandi dimensioni deve essere installata come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita area. Ciò richiede un'integrazione delle apparecchiature nell'edificio o nella struttura. L'uso "permanente" significa che l'installazione non cambierà la sua posizione per tutto il suo ciclo di vita. L'installazione può comunque avere una sua mobilità intrinseca per esempio su rotaie all'interno della struttura.



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

Cond. 4. possono essere sostituite da apparecchiature uguali specificatamente progettate. Solo apparecchiature specificatamente progettate possono essere parte di installazioni fisse di grandi dimensioni. Apparecchiature specificatamente progettate significa che esse sono state costruite “su misura” solo per quella installazione, ovvero sono state realizzate in accordo con le specifiche esigenze dell’installazione di cui sono parte. Prodotti standard e non “su misura” possono essere parti di installazioni fisse, ma questi non sono esclusi

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

6. le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni.

edifici, siti, fabbriche come tali?

Ascensore?

Impianti di risalita?

Sistema per il trasporto di oggetti?

Impianto per stoccaggio automatico?

Installazione per generazione elettrica?

Infrastruttura di segnalazione ferroviaria?

Pompe di erogazione di carburante?

Installazione di impianto di climatizzazione destinato esclusivamente a usi professionali?



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

7) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati

Sono esclusi dall'ambito di applicazione tutti i mezzi di trasporto, tranne i veicoli a due ruote elettrici non omologati.

Per mezzo di trasporto si intende un veicolo che è usato per trasportare persone o cose da un punto ad un altro.



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

7) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati

Quindi i mezzi di trasporto sono esclusi se rispettano uno dei due requisiti:

1) essere omologati.

Indipendentemente dal numero di ruote i veicoli elettrici omologati ai sensi del Regolamento 168/2013 sono considerati mezzi di trasporto di persone o beni e pertanto sono esclusi.

2) non omologati con un numero di ruote diverso da 2.

Veicolo elettrico non omologato con più di 2 ruote che è un mezzo di trasporto rientra nell'esclusione (es. per anziani)

Veicolo elettrico non omologato con più di 2 ruote che non è un mezzo di trasporto (es. giocattolo) non rientra nell'esclusione

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna


7) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati

Poltroncine montascale?

Scale mobili?

Hoverboard?

Monoptini elettrici?




Esclusioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

8) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale.

Nel documento delle FAQ della Commissione le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale sono definite come macchinari esclusivamente disponibili per l'uso professionale, con alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento, continuo o semi-continuo, tra una serie di postazioni fisse durante il lavoro.



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

8) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale.

Questa definizione individua quattro requisiti specifici, che devono, tutti, essere rispettati:

- 1) macchinario non destinato all'uso su strada. Ciò significa che la macchina è progettata per operare non in strada;*
- 2) alimentazione a bordo; significa che la macchina dipende da batteria/accumulatore/motore come sorgente di energia sufficiente a garantirne il movimento. La macchina deve operare senza collegamento alla rete;*
- 3) funzionamento mobile, continuo o semi continuo, tra postazioni fisse di lavoro; in questo caso la macchina necessita di mobilità per lavorare correttamente o per svolgere le funzioni per le quali è stata progettata;*
- 4) ad uso esclusivamente professionale: la macchina deve essere destinata ad un utilizzo esclusivamente professionale ovvero usata da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.*

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna


8) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale.

Carrelli elevatori elettrici?

Spazzatrici stradali?

Macchine tagliaerba?

Carriole elettriche?



Esclusioni


ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

9) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese

Dispositivi di misura della pressione del sangue?



Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

10) i dispositivi medici (**dispositivo o accessorio**) ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

- *dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell'uomo a scopo di:*
 - *diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;*
 - *diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;*
 - *studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;*
 - *intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi*

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

10) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

- *accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso;*
- *dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi dispositivo composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme, da uno strumento, da un apparecchio o da un sistema utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano al fine di fornire informazioni sugli stati fisiologici o sugli stati sanitari o di malattia o anomalia congenita.*

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

10) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

- *dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento.*

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

10) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

Per meglio interpretare tale esclusione si riportano due tipologie specifiche di apparecchiature escluse:

1) i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti.

Se il dispositivo medico è stato progettato in modo tale da poter essere utilizzato più volte allora significa che il rischio che dopo l'ultimo utilizzo sia infetto è estremamente basso. In tal caso, il dispositivo arriva a fine vita senza rappresentare un rischio per la salute pubblica e pertanto sarà gestito come un RAEE. L'esclusione, quindi, si applica ai dispositivi "monouso" dai quali, per le loro modalità progettuali e di utilizzo, è logico attendersi che possano essere infetti a fine vita.

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

10) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

Per meglio interpretare tale esclusione si riportano due tipologie specifiche di apparecchiature escluse:

2) i dispositivi medici impiantabili attivi.

Tali dispositivi, quando arrivano a fine vita, sono sempre a rischio di infettività e quindi esclusi

Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT




Scuola Superiore
Sant'Anna

10) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi

i pacemakers?

i dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell'insulina?




Esclusioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna



Esclusioni – ulteriori dubbi

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Se le indicazioni si rilevassero insufficienti a stabilire se determinate apparecchiature rientrano o meno nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014, il produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi.

A tal fine il produttore può inviare una richiesta al seguente indirizzo pec del comitato corredata da una breve descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso.

segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it

Verifica campo di applicazione

ISTITUTO
DI MANAGEMENT




Scuola Superiore
Sant'Anna

Istruzioni

Vi distribuiamo una lista di apparecchiature di cui vi chiediamo di indicare se rientrano o meno nella disciplina RAEE

*Tempo per la compilazione: 10 minuti
Tempo per la correzione comune: 10 minuti*



15 Agosto 2018 – open scope

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

L'Allegato I del D.lgs. 49/2014, valido fino al 14 agosto 2018, riporta dieci categorie nelle quali le AEE possono rientrare. La classificazione è esaustiva, per cui se un prodotto non rientra in una di queste categorie è escluso dall'ambito di applicazione di questa normativa.

L'Allegato II del D.lgs. 49/2014 contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle 10 categorie dell'Allegato II.

- a. Grandi elettrodomestici
- b. Piccoli elettrodomestici
- c. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- d. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
- e. Apparecchiature di illuminazione
- f. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- g. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- h. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
- i. Strumenti di monitoraggio e di controllo
- j. Distributori automatici

15 Agosto 2018 – open scope



Scuola Superiore
Sant'Anna

L'Allegato III del D.lgs. 49/2014 organizza le categorie di AEE in 6 gruppi (campo di applicazione aperto) che sono operativi a partire dal 15 agosto 2018:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

15 Agosto 2018 – open scope



Scuola Superiore
Sant'Anna

L'Allegato III del D.lgs. 49/2014 organizza le categorie di AEE in 6 gruppi (campo di applicazione aperto) che verranno resi operativi a partire dal 15 agosto 2018:

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

L'Allegato IV del D.lgs. 49/2014 dettaglia, a titolo non esaustivo, le 6 categorie di AEE dell'Allegato II

15 Agosto 2018

– open scope

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna



Fig.1

5.2. Come è possibile misurare le dimensioni esterne delle AEE di “piccolissime dimensioni”?

In linea con l’articolo 5 paragrafo 2 lettera c), una “AEE di piccolissime dimensioni” è un’apparecchiatura che non ha nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm. Per misurare le dimensioni esterne di:

a) apparecchiature “di piccolissime dimensioni” con superfici curve:

È sufficiente disegnare una scatola intorno all’apparecchiatura e misurarne le dimensioni.

b) apparecchiature “di piccolissime dimensioni” con accessori:

È possibile misurare le dimensioni disegnando una scatola attorno all’apparecchiatura senza accessori che possano essere rimossi e misurare separatamente le dimensioni degli accessori. Ad esempio se un telefono cellulare viene dismesso con il suo caricabatteria, questi risulteranno a tutti gli effetti due prodotti. In questo caso, le dimensioni del telefono cellulare e del caricabatteria dovrebbero essere misurate separatamente disegnando una scatola attorno a ciascuno di essi.

c) cavi:

È possibile misurare le dimensioni disegnando una scatola intorno alla forma più compatta per il confezionamento dei cavi.





Scuola Superiore
Sant'Anna

15 Agosto 2018 – open scope

- Con questa modifica non sarà più possibile applicare il principio in base al quale alcune AEE non rientravano nel campo di applicazione in quanto non ricomprese in nessuna delle 10 categorie.
- Si passa da un criterio merceologico a un criterio dimensionale.
- La normativa si applica a tutte le AEE a meno che queste siano escluse.

Altre definizioni




Scuola Superiore
Sant'Anna

'Raee provenienti dai nuclei domestici': i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. **I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici - RAEE DUAL USE**;

Raee professionali: i Raee diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici;

Raee equivalenti: i Raee ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;

Raee di piccolissime dimensioni: i Raee di dimensioni esterne inferiori a 25 cm;



Altre definizioni – dual use



Scuola Superiore
Sant'Anna

RAEE DUAL USE, alcuni esempi (tratto da linee guida Ecocerved 2018):

Un distributore di computer vende un PC ad una azienda e l'azienda decide di disfarsi del PC obsoleto. In questo caso si potrà considerare il PC un RAEE proveniente da nucleo domestico, in quanto, pur provenendo da una azienda, è assimilabile dal punto di vista "quantitativo" al PC che normalmente può smaltire una famiglia.

Al contrario, se lo stesso commerciante vendesse dieci computer all'azienda e questa volesse disfarsi dei vecchi PC a fronte dell'acquisto dei nuovi, i vecchi PC sarebbero considerati RAEE professionali, in quanto verrebbe meno il fondamento del requisito quantitativo di assimilazione.

Nel caso di fornitura di una fotocopiatrice, del tipo di quelle utilizzate negli uffici, la natura dell'apparecchiatura sarà esclusivamente professionale, non essendo 'qualitativamente' assimilabile ad un AEE normalmente presente presso un nucleo domestico (nessuno, normalmente, tiene una fotocopiatrice in casa). In questo caso il RAEE dovrà essere gestito come RAEE professionale.



Altre definizioni – dual use

RAEE DUAL USE, linee guida Ecocerved 2019

RAEE provenienti dai nuclei domestici

Sono considerati **RAEE domestici** (art. 4 comma 1 punto l) del D.lgs. 49/2014) quelli originati da nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale e istituzionale che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici.



I rifiuti di cui alle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici -- **RAEE DUAL USE**.



Il finanziamento dei costi di gestione dei RAEE domestici può avvenire attraverso l'applicazione dell'eco-contributo RAEE, ossia un sovrapprezzo applicato alla vendita di nuovi prodotti, evidenziato in fattura, che racchiude le spese sostenute per il trattamento, recupero e smaltimento di questa categoria.

I RAEE domestici, di norma, vanno al Centro di Raccolta comunale o a un Centro di Raccolta privato.

RAEE professionali

Sono considerati RAEE professionali (art. 4 comma 1 punto m) del D.lgs. 49/2014) tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche diversi da quelli prodotti da nuclei domestici.

I RAEE professionali sono destinati agli impianti di trattamento autorizzati indicati dal produttore (o dal Sistema Collettivo di riferimento).



Altre definizioni – dual use

4.6. **What is 'EEE likely to be used by both private households and users other than private households' (the waste of which 'shall in any event be considered WEEE from private households')?**

This term, which in the Directive has been added to the definition of '*WEEE from private households*' given in Article 3(1)(h), refers to electrical and electronic equipment which due to its nature can be assumed to be used by both private households and users other than private households (professional users). Such equipment should be registered and reported as household equipment and its waste should be considered WEEE from private households.

Examples of such equipment include:

- personal computers and telephones which are used both by private households and in a commercial/industrial context;
- standard photovoltaic panels operating at a voltage or having a power consumption or generating electricity inside the range available in private households.

Examples of electrical and electronic equipment which due to its nature should *not* be assumed to be used by private households include:

- medical devices used only in hospitals and medical centres (e.g. medical X-ray equipment);
- EEE operating at a voltage or having a power consumption or generating electricity outside the range available in private households (e.g. large scale photovoltaic systems designed for professional use) and EEE requiring professional licenses or entry-into-service authorisations to operate (e.g. base stations requiring the license of the telecommunication regulator).



ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il distributore e il trasportatore che agisce per
suo conto



Definizione

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'Aee. **Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore;**

'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita sopra che rende disponibile un'Aee all'utilizzatore finale

Obblighi – 1c1



Scuola Superiore
Sant'Anna

I distributori **assicurano, al momento della fornitura** di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica **destinata ad un nucleo domestico**, il **ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.**

I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, **hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione**, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet

Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'Aee, **non è prevista la fornitura delle istruzioni**, le informazioni specifiche sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo

Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori



Scuola Superiore
Sant'Anna

Rientra nella fase della raccolta, il deposito preliminare alla raccolta (deposito temporaneo) dei Raee effettuato dai distributori **presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi** risultanti dalla comunicazione all'Albo ai sensi del dm 2010, n. 65, **al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta** (dm 2008) o presso i **centri di raccolta autorizzati** (in ordinaria o in semplificata) o presso **impianti autorizzati al trattamento adeguato.**

Nei centri di raccolta comunali sono raccolte mediante raggruppamento differenziato anche le diverse tipologie di RAEE

Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Luogo di raggruppamento:

Deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori

Raggruppamento:

Ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'allegato I del dm n. 185/2007

I raggruppamenti

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

RAEE DOMESTICI - per Raggruppamenti R1, R2, R3, R4, R5



Freddo e Clima - Frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.



Grandi Bianchi - Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.



TV e Monitor - Televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, ecc.



Piccoli Elettrodomestici - Computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.



Sorgenti Luminose - lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.

Condizioni per il raggruppamento




Scuola Superiore
Sant'Anna

COND. 1

i Raee ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta comunali o autorizzati secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi.

In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno.



Condizioni per il raggruppamento




Scuola Superiore
Sant'Anna

COND. 2

il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati **avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi (nel rispetto delle stesse condizioni previste per il deposito temporaneo).**

È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.



Documentazione per il raggruppamento

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all'obbligo di **tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario** numerato progressivamente dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.

Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione

I distributori hanno facoltà di provvedere ad organizzare luoghi di raggruppamento anche tramite un soggetto terzo (gestore del Luogo di Raggruppamento) e/o scegliere l'opzione del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi direttamente presso i luoghi di raggruppamento organizzati da altri distributori (sottoscrittori dei Luoghi di Raggruppamento).

Documentazione per il raggruppamento (frontespizio)

SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

(conforme al modello di cui all'Allegato I del Decreto 8 marzo 2010 n. 65)

Conferimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse apparecchiature.

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

Residenza o domicilio

Comune via n.

Codice fiscale _____

Ubicazione dell'esercizio _____

Comune via n.

Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita (solo per i Distributori)

Comune via n.

TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI

DOMESTICI

PROFESSIONALI

Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Sezione di n.

Articolo 1 comma 3 del Decreto 8 marzo 2010 n. 65: "I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Documentazione per il raggruppamento

Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice Elenco rifiuti (CER)	Conferito da		Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita): giorno mese anno ore minuti Firma del distributore
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 18 del decreto legislativo n. 151 del 2005		Cognome		
	Data di presa in consegna	Nome		
	giorno mese anno	Indirizzo		
	Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici). Num. _____ del _____		Estremi del documento di trasporto all'impianto autorizzato (per i RAEE professionali). Num. _____ del _____		
Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice Elenco rifiuti (CER)	Conferito da		Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita): giorno mese anno ore minuti Firma del distributore
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 18 del decreto legislativo n. 151 del 2005		Cognome		
	Data di presa in consegna	Nome		
	giorno mese anno	Indirizzo		
	Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici). Num. _____ del _____		Estremi del documento di trasporto all'impianto autorizzato (per i RAEE professionali). Num. _____ del _____		
Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice Elenco rifiuti (CER)	Conferito da		Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita): giorno mese anno ore minuti Firma del distributore
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 18 del decreto legislativo n. 151 del 2005		Cognome		
	Data di presa in consegna	Nome		
	giorno mese anno	Indirizzo		
	Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici). Num. _____ del _____		Estremi del documento di trasporto all'impianto autorizzato (per i RAEE professionali). Num. _____ del _____		
Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice Elenco rifiuti (CER)	Conferito da		Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita): giorno mese anno ore minuti Firma del distributore
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 18 del decreto legislativo n. 151 del 2005		Cognome		
	Data di presa in consegna	Nome		
	giorno mese anno	Indirizzo		
	Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici). Num. _____ del _____		Estremi del documento di trasporto all'impianto autorizzato (per i RAEE professionali). Num. _____ del _____		

Rifiuto di ritiro



Scuola Superiore
Sant'Anna

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai Raee.

Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali Raee, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalità concordate (individuazione di impianti idonei con oneri a carico dei produttori).

Vale anche per l'1c0 (RAEE di piccolissime dimensioni)


Trasporto



Scuola Superiore
Sant'Anna

Raee provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:

- a) ai centri di raccolta comunali;
- b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta (autorizzati in ordinaria o semplificata) organizzati dai produttori individualmente o attraverso i sistemi collettivi (nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)



Casi di trasporto semplificato

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il trasporto dei Rae e provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome nei seguenti casi:

- a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
- b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;
- c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta;
- d) un quantitativo complessivo di Rae non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg .

Nei casi a e c accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui al dm 2010 numerato e redatto in 3 esemplari

Il documento è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome

Se il trasportatore è diverso dal distributore provvede a restituire al distributore una copia del documento sottoscritto dall'addetto del centro di raccolta, tenendo per sé un'altra copia anche essa sottoscritta dallo stesso addetto e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico scarico conservando per 3 anni le copie dei documenti di trasporto effettuati

Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. La terza copia rimane al centro di raccolta

Documento di trasporto



NUMERO		del		Numero schedario	
TIPOLOGIA DEI RAE: DOMESTICI <input type="checkbox"/>			PROFESSIONALI <input type="checkbox"/>		
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA					
Ragione sociale					
Codice Fiscale				Estremi comunicazione Albo	
Sede attività					
		comune		via n.	
Eventuale diverso luogo di raggruppamento (solo per i distributori)					
		comune		via n.	
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO					
Ragione sociale				Targa automezzo	
Codice Fiscale				Estremi comunicazione Albo	
UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente)					
Nominativo					
Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto					
		comune		via n.	
DESTINATARIO					
Destinatario					
Indirizzo					
		comune		via n.	
RAEE DOMESTICI – Centro di Raccolta					
Responsabile del centro di raccolta		nome e cognome		Estremi autorizzazione	
				Numero del	
RAEE PROFESSIONALI – Impianto autorizzato					
Responsabile dell'impianto autorizzato		nome e cognome		Estremi autorizzazione	
				Numero del	
Annotazioni					



Documento di trasporto

Annotazioni											
Descrizione (1)						Descrizione (2)					
Codice Elenco rifiuti						Codice Elenco rifiuti					
Quantità (numero pezzi)						Quantità (numero pezzi)					
Descrizione (3)						Descrizione (4)					
Codice Elenco rifiuti						Codice Elenco rifiuti					
Quantità (numero pezzi)						Quantità (numero pezzi)					
Descrizione (5)						Descrizione (6)					
Codice Elenco rifiuti						Codice Elenco rifiuti					
Quantità (numero pezzi)						Quantità (numero pezzi)					
Annotazioni:											
FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO											
FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA											
FIRMA DEL TRASPORTATORE											
FIRMA DEL DESTINATARIO											

Casi di trasporto semplificato

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il trasporto dei Raee provenienti dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome nei seguenti casi:

- a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
- b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;
- c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta;
- d) un quantitativo complessivo di Raee non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg .

Nel caso b) è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relativa ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento.

Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.

Trasporto – cautele

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

La raccolta differenziata e il trasporto dei Raee devono essere effettuati in modo da **non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio** e in modo da garantire l'integrità dei Raee al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali


I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i Raee giungano al centro di raccolta **nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti**, che si configurerebbero comunque come **attività di gestione dei rifiuti non autorizzate**

Iscrizioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

- Le attività di **raccolta e trasporto** dei Raee domestici effettuate dai distributori sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
- Si iscrivono per il trasporto anche i terzi che agiscono in nome dei distributori.
- La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
- Per tali iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie.



Iscrizioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

Iscrizione/rinnovo

Per l'iscrizione alla Categoria 3/bis è necessario solamente disporre dei [requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie](#). **Non è necessario dimostrare i requisiti di idoneità tecnica relativi a veicoli e personale né il requisito di capacità finanziaria.** Le imprese dedite alle attività di raccolta e trasporto RAEE, inoltre, **non sono tenute a nominare un Responsabile Tecnico e prestare le garanzie finanziarie.**

L'iscrizione all'Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente. I **modelli di iscrizione** sono creati dal sistema in fase di compilazione dell'[istanza telematica](#). Non è quindi più necessario scaricare i modelli cartacei approvati dal Comitato Nazionale.

Allegati alla domanda di iscrizione/rinnovo:

- [documentazione antimafia](#);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del legale rappresentante firmatario della domanda di iscrizione (**solo se cittadini extracomunitari**) con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale;
- attestazione di pagamento dei **diritti di segreteria** - [Tasse, diritti e imposte di bollo](#).

Iscrizioni




Scuola Superiore
Sant'Anna

Variazione e cancellazione dall'albo

Le imprese **sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione o la richiesta di cancellazione, utilizzando l'apposito modello di domanda di variazione, creato dal sistema in fase di compilazione dell'istanza telematica.**

Le variazioni dell'iscrizione alla Categoria 3/bis devono essere comunicate **entro 30 giorni** dal loro verificarsi. L'omessa comunicazione comporta l'avvio del procedimento disciplinare e la conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione.

La cancellazione per cessazione dell'attività deve essere comunicata secondo le stesse modalità di presentazione sopra indicate.




Iscrizioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

- L'iscrizione deve essere rinnovata **ogni cinque anni** ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
- L'impresa è tenuta a **comunicare ogni variazione** intervenuta successivamente all'iscrizione
- Con la Delibera n. 1 del 19 maggio 2010 è stato approvato lo schema del modello di domanda (allegato A alla Delibera). Un modello di domanda è previsto anche per le variazioni.



Iscrizioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

- Fare particolare attenzione a quale SEZIONE della comunicazione deve essere compilata (DISTRIBUTORE o TRASPORTATORE o INSTALLATORE). ***Ad esempio, tutte le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di AEE rientrano nella sezione del Distributore; chi effettua sia l'attività di installazione che quella di vendita di un'apparecchiatura deve compilare sia la sezione Distributore che la sezione Installatore; la sezione Trasportatore deve essere compilata solo ed esclusivamente dalle imprese che svolgono attività di trasporto merci "conto terzi" (cioè che effettuano il ritiro di un RAEE su incarico dei distributori/commercianti);***
- Per i distributori è necessario indicare se le apparecchiature commercializzate sono di **tipo DOMESTICO** (cioè analoghe ad apparecchiature reperibili in un'abitazione/ufficio) **oppure PROFESSIONALE** (destinate cioè ad un utilizzo diverso da quello domestico come, ad esempio, un'apparecchiatura elettro medicale, un macchinario per la stampa massiva, elettrodomestici per la ristorazione, etc.);

Iscrizioni



I distributori devono indicare **uno o più luoghi di deposito preliminare** (corrispondenti almeno a tutti i punti vendita);

In tutti i casi deve essere compilata la SEZIONE delle **tipologie di apparecchiature commercializzate, identificando successivamente i corrispondenti codici CER (domestici o professionali)**;

I trasportatori devono indicare con precisione gli indirizzi relativi ai luoghi di deposito preliminare dei distributori per conto dei quali effettuano il trasporto, avendo cura di specificare per ognuno di essi gli estremi identificativi del cliente/distributore;

Ove vengano indicate le targhe dei veicoli utilizzati, occorre allegare la fotocopia delle carte di circolazione.

Iscrizioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

Devono inoltre essere allegati i documenti come segue:

- Copia dell'avvenuto versamento del **diritto annuale** (il cui importo è variabile in fase di prima iscrizione, poiché il diritto è frazionato per mesi)
- Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della **tassa di concessione** governativa di € 168,00 da versare una tantum all'Agenzia delle Entrate (c/c postale 8003)
- Autocertificazione Antimafia con la quale il legale rappresentante attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011, come previsto dall' art. 89 dello stesso decreto.

Iscrizioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

I distributori devono registrarsi al portale CdC RAEE (centro di coordinamento RAEE), indicando:

- la loro modalità di conferimento al Centro di Raccolta come “piccoli” o “grandi” conferitori;
- le informazioni di base che identificano il punto vendita e i luoghi di raggruppamento;
- **l’elenco degli eventuali trasportatori incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi al CdR. Detti trasportatori devono essere iscritti nella categoria 3bis dell’Albo Gestori Ambientali secondo quanto previsto dal DM. 8 marzo 2010 n. 65.**

Vendita a distanza

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente indicano in modo chiaro:

- a) i **propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati** presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i Raae di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
- b) **le modalità di ritiro** presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

Tale indicazione costituisce **elemento essenziale del contratto di vendita**, **a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.**



Il ritiro “uno contro uno” dei RAEE

MANUALE OPERATIVO PER LA DISTRIBUZIONE



Il ritiro “uno contro uno” dei RAEE

Manuale operativo per la distribuzione

6 - LA CONSEGNA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

Una volta stoccati per tipologia di raggruppamento i RAEE vengono conferiti presso i Centri di Raccolta.

La Distribuzione, registrandosi al portale del Centro di Coordinamento, ha la disponibilità di tutti i dati necessari per consentire di individuare i Centri di Raccolta che possano fornire il servizio di conferimento.

Vengono così individuati i giorni e gli orari in cui è possibile trasportare i RAEE presso i Centri di Raccolta, oltre ai raggruppamenti di RAEE conferibili e relativi gli eventuali quantitativi massimi.

L'accesso ai Centri di Raccolta da parte della Distribuzione viene distinto in base al quantitativo giornaliero conferito in un'unica soluzione:

- Grande Conferitore: oltre quattro pezzi oppure oltre 200 kg;
- Piccolo Conferitore: fino a quattro pezzi oppure fino a 200 kg.

Il conferimento dei RAEE presso i Centri di Raccolta dovrà avvenire obbligatoriamente secondo la tipologia di raggruppamento: è infatti previsto che il Grande Conferitore contatti il Centro di Raccolta per prenotare il conferimento, accertandosi pertanto della disponibilità del servizio per i grossi volumi; il Piccolo Conferitore, invece, potrà conferire negli orari previsti senza prenotazione.

Nel caso in cui fossero presenti rifiuti diversi dai RAEE, i gestori dei Centri di Raccolta respingeranno la consegna.



Distribuzione Organizzata

> Etichetta Energetica Aspirapolvere

> Normativa RAEE

Sistema di raccolta e gestione RAEE

DISTRIBUZIONE

E' stato sottoscritto il 26 Giugno 2015 il nuovo Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Hanno firmato l'accordo il Centro di Coordinamento RAEE, le Associazioni di categoria dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, le Associazioni delle Aziende di Raccolta dei rifiuti e le Organizzazioni delle Imprese Commerciali e della Distribuzione.

Le condizioni previste sono efficaci a partire dal 1 luglio 2015.

I LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO

Il **Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo** a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia. Deve essere assicurato uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle **unità di carico fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi.**

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per **quantitativi superiori o uguali** a quelli indicati in tabella per ciascun Raggruppamento.

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	400
R2	400
R3	300
R4	300
R5	25 - 50 (altre forme- lineari)

I TEMPI DI RITIRO

I Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE regolarmente iscritti al portale del CdC RAEE, assicurando adeguati livelli di servizio.

I servizi di ritiro sono effettuati su chiamata, tramite l'invio di una **Richiesta di Ritiro via web o mobile** effettuata esclusivamente sul portale del CdC RAEE o, in alternativa, sulla base di ritiri periodici programmati.

I Sistemi Collettivi si impegnano a evadere le Richieste di Ritiro entro i seguenti Tempi Massimi di Intervento calcolati dal giorno seguente all'inserimento della Richiesta di Ritiro, a condizione che la richiesta pervenga entro le ore 12:00.

TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI INTERVENTO lavorativi di apertura	(giorni)
R1, R2, R3 e R4	5	
R5	10	

LE ANOMALIE

Anomalie generate dai **Luoghi di Raggruppamento dei RAEE**

- Luogo di Raggruppamento dei RAEE chiuso (o unità di carico non accessibile) all'interno della fascia oraria prestabilita
- Presenza di RIFIUTI estranei al Raggruppamento
- Presenza di RAEE fortemente danneggiati o sensibilmente privi di parti e/o componenti

Anomalie generate dai **Sistemi Collettivi**

- Ritardo nel ritiro
- Mancata sostituzione dell'unità di carico contestualmente al ritiro o unità di carico non idonea
- Mancata attivazione del servizio entro 15 giorni dalla data di assegnazione

Le anomalie sono segnalate esclusivamente con l'utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a disposizione da parte del CdC RAEE sul proprio portale e danno origine ad una **sanzione pari a 150,00 € per ciascuna missione.**

La raccolta viene effettuata attraverso diverse tipologie di centri di conferimento, che contribuiscono a incrementare il conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita da parte di soggetti tra loro differenti. I principali centri di conferimento sono:

- **Centri di raccolta (CDR):** realizzati e gestiti dai Comuni e dalle Aziende abilitate alla gestione dei RAEE, i CDR sono aperti a tutti i cittadini che possono consegnare gratuitamente i RAEE domestici. I centri di raccolta possono effettuare il servizio di ritiro dei RAEE da uno o più comuni ed accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione, installatori e CAT (Centri di assistenza tecnica).
- **Luoghi di raggruppamento (LDR):** indicano il sito in cui si accolgono i rifiuti provenienti dal ritiro "Uno contro Uno" e "Uno contro Zero". Sono serviti direttamente dai consorzi e possono essere istituiti presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo.
- **Grandi utilizzatori (GU):** si tratta di siti registrati da soggetti pubblici o privati (aeroporti, aziende, ospedali, caserme, ecc.) che producono quantitativi significativi di RAEE della categoria dell'illuminazione (R4 e R5) e di conseguenza possono ottenere un ritiro in loco da parte dei Consorzi.
- **Centri di raccolta privati (CRP):** realizzati prevalentemente dagli stessi consorzi per stoccare i rifiuti provenienti da attività di raccolta volontaria e prevalentemente legati alle sorgenti luminose.
- **Installatori (INST):** sono centri serviti in modo diretto dai consorzi e gestiti da installatori di sorgenti luminose (R5), presso i quali sono stoccati i rifiuti provenienti da abitazioni private a seguito dell'installazione di apparecchiature.
- **Centri di Assistenza Tecnica e punti vendita:** identificano i punti di vendita della distribuzione e i CAT dove avviene la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici a seguito di vendita di elettrodomestico equivalente (Uno contro Uno).
- **Impianti di trattamento:** sono le aziende che svolgono attività di stoccaggio (in larga parte) e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.

In particolare il Centro di coordinamento RAEE garantisce il ritiro ai **centri di conferimento dei rifiuti dai nuclei domestici e dalle attività commerciali, industriali e istituzionali**: esso agisce in pratica da collettore e smistatore dei RAEE dai diversi centri di raccolta ai Consorzi degli impianti di trattamento e recupero.



COMUNE DI VERDELLO
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Tel. 035/0690511 - Fax. 035/0690519
Web: www.comune.verdello.bg.it



SOCIETA' G.ECO S.R.L.

Tel. 0363/43783 - Int. 1 - E-mail: tecnico@gecoservizi.eu
Web: www.gecoservizi.eu

ASPETTI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

2. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER CONFERIRE I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AL CIRCUITO DI RACCOLTA COMUNALE?

Un'utenza non domestica, per fruire del servizio comunale deve essere iscritta al ruolo TARI. L'iscrizione a ruolo avviene a seguito della presentazione a cura dell'Utenza della apposita denuncia di attivazione presso lo Sportello comunale TARI (apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 09.00 - 12.30, Martedì: 09.00 - 12,30 e 16.00 – 18.00, Sabato: CHIUSO). Nel caso nel corso del tempo le caratteristiche dell'Utenza dovessero variare (esempio: aumento delle superfici occupate, variazione delle attività esercitate etc.) le variazioni debbono essere comunicate tramite presentazione allo Sportello comunale TARI di apposita denuncia di variazione. Ugualmente, la cessazione dell'Utenza deve essere comunicata tramite presentazione allo Sportello comunale TARI di apposita denuncia di cessazione.

Per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio porta a porta non sono necessari ulteriori adempimenti amministrativi.

Il conferimento dei rifiuti assimilati presso il Centro di Raccolta comunale, invece, è subordinato a ulteriori 2 condizioni:

1. l'Utente non domestico che conferisce i propri rifiuti con propri autocarri deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
2. il conferimento deve essere effettuato utilizzando il Formulario di Identificazione Rifiuti.

Di seguito si forniscono ulteriori elementi in merito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e all'utilizzo del Formulario di Identificazione Rifiuti.



Dm Ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006

Articolo 1 Campo di applicazione

1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, **dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.**



Art. 193, comma 5



5. (...)

le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm).

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

VADEMECUM AZIENDE PER CONFERIMENTI IN CENTRO DI RACCOLTA (Provincia di Ravenna)

SOMMARIO

1.	Normativa di riferimento e definizione di Centro di Raccolta	2
2.	Accesso al Centro di Raccolta e norme comportamentali generali	3
	2.1. MODALITÀ PREVISTE PER L'ACCESSO	3
	2.2. DIVIETI E OBBLIGHI PER L'UTENZA	4
	2.3. OBBLIGHI E COMPITI DEL GESTORE.....	6
3.	Tipologie di rifiuti conferibili in CdR.....	6
	3.1. INDICAZIONI GENERALI.....	6
	3.2. TIPOLOGIA E QUANTITA' DI RIFIUTI CONFERIBILI	9
	3.3. RIFIUTI CON PARTICOLARI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AGLI URBANI.....	12
	3.3.1 <i>Rifiuti da manutenzione del verde</i>	12
	3.3.2 <i>Rifiuti da manutenzioni edili</i>	13
	3.3.3 RAEE "Dual Use"	13
	3.4. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	14



Il Centro di Raccolta è:

- **un'area delimitata, presidiata ed allestita** finalizzata alle **attività di raccolta** rifiuti;
 - - NON è un impianto per il trattamento dei rifiuti;
- al **servizio sia dei privati** cittadini (utenze domestiche) **sia delle aziende** industriali/artigianali/commerciali (utenze non domestiche - per i rifiuti urbani **assimilati** conferibili), **con posizione TARI nella Provincia di Ravenna** per la **consegna gratuita** dei rifiuti urbani prodotti **nel rispetto delle limitazioni e modalità previste dal regolamento**;
 - - NON ritira rifiuti speciali non **assimilati**;
 - - NON ritira rifiuti da soggetti non a ruolo TARI nel territorio di riferimento del servizio SGRUA;
- **realizzata e gestita in conformità alle norme** dei Regolamenti Comunali o di Ambito;
- Le utenze non domestiche (es. ditte) sono inoltre tenute all'osservanza delle seguenti norme:
 - conferire solo i rifiuti **assimilati** per quantità e qualità in base ai rispettivi regolamenti Comunali;
 - il rifiuto conferito dovrà essere prodotto esclusivamente dalle aree soggette a regolare posizione contributiva;



I Centri di Raccolta come già chiarito, possono accogliere solo rifiuti urbani (prodotti nell'ambito della civile abitazione) o speciali assimilati ad urbani a norma di regolamento Comunale di Gestione; pertanto per le utenze produttive vale la regola generale per cui le quantità annue massime conferibili di rifiuti al servizio di gestione di rifiuti urbani non devono eccedere la soglia massima di assimilazione fissata da Regolamento comunale in relazione alla categoria di appartenenza (Kd) e alla superficie assoggettata al tributo TARI (S) come di seguito riportato (estratto dal Regolamento TARI del Comune di Ravenna anno 2015).

I vincoli quali-quantitativi dei rifiuti conferibili sono fissati in relazione alle singole realtà territoriali, al contesto geografico ed alla disponibilità fisica di spazi adeguati nei diversi CdR e comunque nel rispetto della normativa vigente.

In casi eccezionali, dipendenti dalla gestione tecnica/operativa del singolo CdR, il conferimento di alcune tipologie di rifiuti può subire temporanee e limitate restrizioni.

Le Utenze Non Domestiche sono tenute a conferire al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani solo i rifiuti assimilati per quantità e qualità in base ai rispettivi Regolamenti Comunali vigenti e prodotti esclusivamente dalle aree soggette a regolare posizione contributiva.

La perfetta conoscenza e verifica puntuale del rispetto dei limiti quantitativi previsti per la assimilazione dei rifiuti prodotti è precisa responsabilità e competenza delle singole utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti al gestore dei rifiuti urbani e quindi anche in CdR.

Il Gestore si riserva di effettuare (anche su indicazione degli Enti preposti) i controlli richiesti e di acquisire dalle ditte una dichiarazione di Responsabilità al riguardo ad esempio in caso di conferimenti che per quantità e tipologia di rifiuto/utenza non domestica superino soglie di attenzione definite (modulo **Allegato 2**)

L'impresa che volesse conferire i propri Rifiuti Speciali Assimilati NON PERICOLOSI in modo NON occasionale ad un Centro di Raccolta potrà farlo, rispettando i limiti individuati nel Regolamento di Gestione Rifiuti per i criteri di assimilazione qualitativi e quantitativi e nella "Scheda Identificativa" di ciascun Centro di Raccolta per le condizioni di capacità del Centro e di fruibilità del servizio; riguardo ai mezzi utilizzati per il trasporto, l'indicazione è quella della loro iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno in cat. 2-bis.

Per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento dei rifiuti avviati al conferimento presso i Centri di Raccolta, la nuova formulazione dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006 sul trasporto dei rifiuti, come modificata dal D.lgs. 205/2010, prevede esplicitamente al comma 5 che: "le disposizioni di cui al comma 1 (ndr. ossia l'accompagnamento del trasporto con il formulario) non si applicano ... al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm)." E ovviamente con "rifiuti urbani trasportati dal produttore degli stessi" si intendono i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b) del D.lgs. 152/2006.

Purtroppo queste modifiche dell'art. 193 risultano ancora sospese e quindi non applicabili fino al 01/01/2017 a causa della mancata operatività del SISTRI, per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 210 del 30 dicembre 2015 e s.m.i..

In queste condizioni, pur essendo evidente la volontà del legislatore di recuperare quella che deve ritenersi una prassi rispettosa della natura stessa dei Centri di Raccolta così come previsti dalla normativa in vigore non è insolito incorrere in contestazioni per il mancato utilizzo del FIR, da parte degli organi di controllo a ciò deputati.

Chi volesse pertanto tutelarsi predisponendo ed utilizzando il FIR per accompagnare il conferimento dei propri rifiuti dovrà comunque considerare che – come sancito dal richiamato articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dalla sua disciplina regolamentare (D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.) – i Centri di Raccolta sono adibiti alla sola attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e non possono essere considerati alla stregua degli impianti di trattamento rifiuti, in cui si effettuano attività di recupero e smaltimento; per le ragioni fino a qui esposte, quindi, i Centri di Raccolta gestiti da Hera non sono e non potranno essere organizzati per la ricezione di formulari di accompagnamento di rifiuti in ingresso al centro.





Pertanto i FIR *emessi a scopo cautelativo nelle condizioni di cui sopra* potranno essere gestiti seguendo le seguenti indicazioni:

- a) nella sezione "destinatario" indicare: HERA S.p.A. Centro di Raccolta di ...località... istituito ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e gestito ai sensi del D.M. 8 aprile 2008;
- b) HERA S.p.A. non compilerà la sezione riservata al destinatario e non ritirerà la terza copia;
- c) il produttore conserverà tutte le copie del FIR attaccando alle stesse la ricevuta (scontrino) rilasciata dal Centro di Raccolta. Nello scontrino vengono riportati data, ora del conferimento, tipologia e quantitativo del rifiuto conferito;
- d) il produttore, se soggetto obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, registrerà lo scarico e nelle annotazioni scriverà "rifiuto assimilato all'urbano vedasi Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI del Comune di

3.3.3. RAEE "Dual Use"

Questa tipologia di rifiuto è costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche.

La definizione di RAEE Dual Use è riportata all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 che ne definisce univocamente la natura di Rifiuto domestico.

Si tratta a tutti gli effetti, di un rifiuto urbano "di diritto" e pertanto non deve essere confuso con i rifiuti Speciali Assimilati di cui non assorbe le condizioni di conferibilità al Servizio Pubblico di Gestione Rifiuti.

Con la Circolare PG/2015/0760317 del 15/10/2015 la Regione Emilia Romagna ha chiarito che il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 qualifica i RAEE Dual Use come rifiuti urbani, anche in deroga alle regole generali in materia di classificazione dei rifiuti, con la conseguenza che i gestori dei Centri di raccolta nonché i singoli rivenditori sono tenuti al ritiro gratuito di tali RAEE, anche qualora non provengano da utenze domestiche.

I RAEE Dual Use possono essere conferiti nei Centri di Raccolta, dalle Utenze Non Domestiche che ne risultano produttori, senza limiti di quantità e senza distinzione fra Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi (quindi può essere conferito il ventilatore così come il cellulare, il computer o il televisore).

Naturalmente, come per ogni altro rifiuto ammesso ai Centri di Raccolta, anche i RAEE Dual Use sono assoggettati ai limiti per singolo conferimento in ragione della capacità di raggruppamento del Centro.

È importante che l'Impresa che intende conferire al Centro di Raccolta i propri RAEE ne verifichi preliminarmente le caratteristiche, evitando di proporre all'accettazione rifiuti di Apparecchiature di chiaro ed esclusivo utilizzo "industriale" quali, fra i più comuni: celle e banchi frigoriferi, lavastoviglie, lavapavimenti e lavatrici industriali, lampade fluorescenti di



dimensioni superiori a m 1.80 quadri elettrici di dimensioni superiori a quelli di normale uso domestico ecc..

Anche se empirico, un buon metodo di valutazione è quello di considerare Dual Use solo le AEE disponibili per la vendita al dettaglio nei negozi della GDO. A titolo esemplificativo si allega un elenco esemplificativo di Aee Dual use definito da CdCRAEE (**Allegato 8**).

Con le regole del Dual Use possono essere conferiti esclusivamente i RAEE prodotti direttamente dall'impresa, non quelli "in regime semplificato" che l'impresa (Esercente della Piccola o Grande Distribuzione, Artigiano Installatore, Riparatore di un C.A.T.) potrebbe aver ritirato da utenti domestici in regime di 1:1 o 1:0, per i quali sono definite regole specifiche (cfr Dlgs 49/14).

Questi ultimi infatti sono trasportati e conferiti ai Centri di Raccolta con le modalità e gli strumenti previsti dalle norme regolamentari di riferimento: il D.M. 8 marzo 2010 , n. 65 per i RAEE ritirati in regime di 1:1, il D.M. (ad oggi emanando) per i RAEE ritirati in regime di 1:0.⁽⁵⁾

Per il trasporto al Centro di Raccolta è richiesta l'iscrizione all'Albo in Cat. 3-bis ed il trasporto deve essere **accompagnato dai moduli** dai documenti di trasporto **previsti** da normativa.



QUADERNO RAE 2

UNO CONTRO UNO:

**GUIDA ALLA GESTIONE DEI RAE PROVENIENTI DALLA
DISTRIBUZIONE, DAGLI INSTALLATORI E DAI CENTRI DI
ASSISTENZA TECNICA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA
COMUNALI**

Ottobre 2012

1.1 Disposizioni per i Comuni e per i distributori

La pubblicazione del Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature - ha generato importanti cambiamenti nel sistema di gestione dei RAEE, soprattutto nella fase di raccolta separata degli stessi.

In particolare:

- i Comuni (D.Lgs. 151/05, art. 6 comma 1 lett. a) sono tenuti a garantire il ritiro gratuito, presso i Centri di Raccolta da essi organizzati e gestiti (o presso i CdR situati in altri Comuni con cui essi abbiano stipulato un'apposita convenzione), dei RAEE provenienti dai nuclei domestici prodotti nel proprio territorio e conferiti dai cittadini e dalla distribuzione;
- I distributori (D.Lgs. 151/05, art. 6, comma 1, lett. b) assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura di cui il cittadino intende disfarsi, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; inoltre essi provvedono, una volta verificata la possibilità di reimpiego, al trasporto dei RAEE presso i CdR.



Secondo il Protocollo d'Intesa, i distributori sono stati distinti in base al quantitativo giornaliero di RAEE conferibile al singolo Centro di Raccolta, ovvero in:

- a. **Piccolo Conferitore:** conferimento giornaliero fino a 200 kg o non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi; in tal caso il conferimento al CdR avviene senza prenotazione;
- b. **Grande Conferitore:** conferimenti superiori a quanto previsto per il Piccolo Conferitore; in tal caso, l'accesso al Centro di Raccolta potrà avvenire solo ed esclusivamente previa prenotazione (salvo diversi e specifici accordi tra le parti).

Il Protocollo d'Intesa prevede che i Comuni o i Soggetti da essi delegati che scelgono di accogliere i RAEE dalla Distribuzione comunichino, tramite l'apposito portale web (www.cd craee.it), quali CdR risultino sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori.

Inoltre, sempre attraverso il portale del CdC RAEE, il soggetto gestore del Centro di Raccolta deve indicare:

1. da quali ambiti territoriali intendono ricevere i RAEE (ovvero da distributori LdR localizzati nel proprio Comune e nei Comuni conferenti presso il CdR - [opzione A] o dai punti vendita e LdR situati in Comuni diversi dal proprio territorio di competenza - [opzione B]).
2. i giorni e gli orari in cui sia possibile il conferimento dei RAEE da parte dei Distributori (calendario per il conferimento dei distributori);
3. il volume o la superficie massima disponibile per i RAEE conferiti dai distributori.



E' inoltre previsto che i distributori si accreditino al portale del CdC RAEE:

1. indicando la loro modalità di conferimento ai Centri di Raccolta (Piccolo o Grande Conferitore);
2. fornendo i dati di base che identificano il Punto Vendita e i Luoghi di Raggruppamento (codice fiscale, indirizzo, ragione sociale);
3. dichiarando l'elenco degli eventuali trasportatori iscritti alla sezione specifica dell'Albo Gestori Ambientali prevista nel Regolamento di cui al D.M. 65/2010 e da essi incaricati del conferimento.

Nel Protocollo è inoltre specificato che i distributori devono conferire i RAEE al Centro di Raccolta in maniera ordinata e secondo le modalità indicate dal soggetto Gestore del Centro di Raccolta stesso, separando i RAEE nei 5 Raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07 e salvaguardando la loro integrità, senza determinare danni alle attrezzature presenti presso il CdR.



Nel Protocollo d'Intesa è infine previsto, con riferimento ai Sottoscrittori (Comuni o i Soggetti da essi delegati) che abbiano esercitato l'opzione B (*ricezione dei RAEE dai Punti Vendita e Luoghi di Raggruppamento situati in comuni diversi da quello in cui ha sede il CdR e dai Comuni conferenti presso il CdR*) e al fine di facilitare il contatto fra i diversi soggetti interessati, che il Distributore, tramite il portale del CdC RAEE, possa generare, stampare, sottoscrivere e successivamente inviare una proposta di Convenzione (basata su un modello standard generato automaticamente dal portale del CdC), che il Sottoscrittore dovrà firmare entro i successivi 30 giorni.

Tale Convenzione potrà non essere firmata dal Sottoscrittore solo con esplicita motivazione; in tal caso, tuttavia, verrà formalizzato il passaggio alla opzione A.

Chiaramente, il Sottoscrittore (Comune o soggetto delegato) potrà avvalersi in ogni momento della facoltà di recedere dalle Convenzioni sottoscritte o di variare le opzioni di conferimento prescelte.

Nel Protocollo di Intesa viene inoltre specificato che:

- i RAEE conferiti dai Distributori ai CdR debbano essere identificati dai soli codici CER 200121*, 200123*, 200135*, 200136;
- il Protocollo d'Intesa sia sottoposto ad una verifica dopo sei mesi (6) dalla data della sua sottoscrizione per valutarne l'efficacia;
- il Protocollo d'Intesa si applichi anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- siano fatti salvi accordi locali migliorativi rispetto al Protocollo;
- siano respinti dai CdR:
 - rifiuti diversi dai RAEE;
 - RAEE contaminati da altri rifiuti;
 - RAEE privi di componenti essenziali;
 - RAEE seriamente danneggiati.

ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 16 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014 N.° 49 E NEL RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2010 N.° 65, TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTATIVE DEI PRODUTTORI ISCRITTI AL CENTRO DI COORDINAMENTO, L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (CDCRAEE)

CONSIDERATO

A. che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito "RAEE") provenienti da nuclei domestici come definiti all'articolo 4 comma 1, lettera l) del d.lgs. 49/14 e s.m.i.; i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore con le modalità specificate all'art. 23 del suddetto Decreto Legislativo ed, in particolare, istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE:

3.2 La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al d.lgs. 49/14 e s.m.i., ai Sistemi Collettivi che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo decreto, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Luogo di Raggruppamento della Distribuzione agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.

3.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli artt. 190 e 193 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., o ogni altra modulistica prevista dalla legge, saranno compilati contenendo espressa indicazione del Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell'operatore logistico quale trasportatore e dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà – mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla Normativa Ambientale in generale.

3.4 Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e i Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all'interno dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ..

3.5 Il Distributore, Installatore o Centro di Assistenza Tecnica che non conferisca RAEE ai Sistemi Collettivi è comunque responsabile dell'avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 49/14 e s.m.i. in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto.



4. OBBLIGHI DEI SISTEMI COLLETTIVI DI GESTIONE DEI RAEE

4.1 Il CdC RAEE assicura, attraverso l'operatività dei Sistemi Collettivi che lo costituiscono, il ritiro gratuito dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che rispondano ai requisiti di cui al successivo articolo 7.



5. OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

5.1 I Distributori si obbligano, anche tramite le attività svolte concordemente al presente Accordo, a identificare con il codice CER idoneo tutti RAEE da loro ricevuti e gestiti.

5.2 Le organizzazioni della Distribuzione firmatarie si impegnano a informare i propri associati sull'obbligo di conferire tutti i RAEE ricevuti dai consumatori al sistema di gestione dei RAEE regolamentato dal presente Accordo di Programma o, in alternativa, presso i Centri di Raccolta messi a disposizione dai Comuni o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.

5.3 I Distributori al fine di usufruire dei servizi di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, devono:

- a) disporre di Luoghi di Raggruppamento dei RAEE conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti al successivo articolo 7;
- b) iscrivere i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, www.cd craee.it, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente Accordo di Programma;
- c) sottoscrivere i documenti di trasporto rifiuti.

6. OBBLIGHI DEI COMUNI, DELL' ANCI E DEI GESTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA

6.1 I Comuni si impegnano, anche attraverso l'operato dei gestori, ad assicurare l'ingresso e a garantire un ragionevole numero di giorni e ore di apertura presso i Centri di raccolta da parte dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE che conferiscano RAEE provenienti dai nuclei domestici, al fine di permettere ai detentori finali di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso Luoghi di Raggruppamento dei RAEE organizzati dai Distributori nel loro territorio. Possono essere previste azioni sperimentali quali la costituzione di micro aree ecologiche a basso impatto ambientale o similari, da realizzarsi soprattutto nelle aree meno servite o con carenza di infrastrutture logistiche comunali, attraverso l'utilizzo di appositi accordi territoriali.

Accordo di Programma ex art. 16 del d.lgs. 49/2014

6.2 L' ANCI e le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, informano i Comuni e i soggetti gestori dei Centri di raccolta delle obbligazioni nei confronti dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE.

6.3 Le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta ed i Comuni si impegnano a coinvolgere ed informare i Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE sulle possibilità di conferire i RAEE presso i Centri di Raccolta comunali anche coinvolgendo gli uffici comunali preposti al controllo e alla regolazione del commercio e delle attività artigiane.



7. REQUISITI DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE

7.1 Idoneità

Il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia e di quanto specificato al successivo punto 7.7.

7.2 Connettività

Per richiedere i servizi di ritiro i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE utilizzano esclusivamente i servizi WEB o MOBILE messi a disposizione dal CdC RAEE. La richiesta non sarà necessaria in caso di ritiri periodici programmati secondo quanto previsto al successivo punto 8.2.

7.3 Accessibilità

All'atto dell'iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro: è previsto che i Luoghi di Raggruppamento siano aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore. Gli orari comunicati faranno fede ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi: qualora i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE risultino chiusi o l'unità di carico risulti non accessibile ai Sistemi Collettivi per il ritiro durante l'orario di apertura indicato, i Sistemi Collettivi segnaleranno al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE un'anomalia ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9.

7.4 Suddivisione dei RAEE

I RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al considerata B.

Qualora i Sistemi Collettivi accertino un'errata suddivisione dei RAEE (non conforme a quanto sopra), segnaleranno un'anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE.

7.5 Gestione dei RAEE all'interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE

All'interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE deve essere assicurata un'adeguata gestione, al fine di evitare la dispersione nell'ambiente delle sostanze pericolose e di garantire l'integrità dei RAEE, così come conferiti dal consumatore; si ricorda che il Distributore, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del d.lgs.49/2014 e s.m.i., può rifiutare il ritiro di un RAEE *"nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE"*.

Qualora i Sistemi Collettivi per mezzo dei propri incaricati al ritiro accertino la presenza nelle unità di carico di RAEE fortemente danneggiati o gravemente mancanti di



componenti essenziali, segnaleranno un'anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE; la gestione dei RAEE non conformi e che siano impossibili da trasportare e trattare adeguatamente sarà a cura e a carico del Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

7.6 Unità di Carico

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi, come di seguito indicato.

Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie. La richiesta di unità di carico coperte sarà effettuata dai gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE ai Sistemi Collettivi; in ogni caso la scelta definitiva della tipologia e quantità di unità di carico è effettuata tenendo in considerazione le richieste di ritiro effettuate e fatta salva l'ottimizzazione degli spazi del Luogo di Raggruppamento dei RAEE e il raggiungimento dei quantitativi di cui al successivo articolo 10.



7.8 Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	400
R2	400
R3	300
R4	300
R5	25 – 50 (altre forme- lineari)

Nel caso in cui per un Raggruppamento non venga raggiunto per due volte nel corso di 12 mesi almeno il quantitativo minimo, sarà interrotto il servizio di ritiro e si procederà alla cancellazione dello stesso Raggruppamento presso quel Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

7.9 Compilazione Documentazione di trasporto

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti. Contestualmente al ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si rendono disponibili a sottoscrivere i documenti previsti dalla normativa vigente.

8. ATTIVITA' DEI SISTEMI COLLETTIVI

8.1 In conformità all'articolo 33 del d.lgs.49/14 e s.m.i., il CdC RAEE garantisce comuni, omogenee e uniformi condizioni operative, ottimizzando le attività dei Sistemi Collettivi:

- i Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE regolarmente iscritti al portale del CdC RAEE, assicurando adeguati livelli di servizio, come di seguito specificati;
- ciascun Sistema Collettivo serve un numero di Punti di Prelievo dei RAEE tale da generare un flusso di RAEE proporzionale alla propria quota di mercato AEE (calcolata in peso) per ciascun raggruppamento. I Punti di Prelievo di competenza di ciascun Sistema Collettivo saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale ed assegnati esclusivamente dal CdC RAEE.

8.2 I servizi di ritiro sono effettuati su chiamata, tramite l'invio di una Richiesta di Ritiro (RdR) via web o mobile effettuata esclusivamente sul portale del CdC RAEE o, in alternativa, sulla base di ritiri periodici programmati (previo accordo tra ogni singolo Sistema Collettivo ed il Luogo di Raggruppamento dei RAEE); la modalità di effettuazione del servizio di ritiro è scelta dal Sistema Collettivo e comunque orientata al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 10.

8.3 I Sistemi Collettivi si impegnano a evadere le RdR entro i seguenti Tempi Massimi di Intervento (TMI), calcolati dal giorno seguente all'inserimento della RdR, a condizione che la richiesta pervenga entro le ore 12:00 (se la richiesta avviene dopo le ore 12.00 è considerata evadibile dal 2° giorno lavorativo utile):

TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI RITIRO CONTENITORE DALL'INSERIMENTO DELLA RdR SUL PORTALE DEL CDC RAEE (GIORNI LAVORATIVI di APERTURA del LdR)
R1, R2, R3 e R4	5
R5	10

Detti tempi sono raddoppiati per servizi erogati in Luoghi di Raggruppamento dei RAEE presenti in isole minori.

Farà fede, ai fini del monitoraggio dei tempi di intervento dei Sistemi Collettivi, la data di ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE indicata sul documento di trasporto.

Eventuali Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che si trovino all'interno di Zone a Traffico Limitato (ZTL) o comunque soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere gestiti con Livelli di Servizio ad hoc che saranno concordati tra le parti e decisi in ultima istanza dal CdC RAEE.



mette a disposizione l'elenco degli impianti dei quali il Luogo di Raggruppamento dei RAEE potrà avvalersi.

10. PREMIALITA'

10.1 I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE (sottoscrittori) ogni trimestre ad una data stabilita dal CdC RAEE vedranno pubblicato l'estratto conto nella loro area riservata sul portale e saranno anche informati via mail della pubblicazione. Le informazioni contenute nell'estratto conto saranno utilizzate dai Sottoscrittori per la fatturazione del premio di efficienza. I premi saranno riconosciuti esclusivamente ai Luoghi di Raggruppamento attivi alla data di generazione dell'estratto conto.

10.2 Il premio sarà erogato solamente per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle seguenti soglie di buona operatività, ad eccezione dei ritiri a giro effettuati dai Sistemi Collettivi per i quali i premi sono sempre erogati:

RAGGRUPPAMENTI	SOGLIA DI BUONA OPERATIVITA' (Kg.)
R1	1.200
R2	2.000
R3	1.300
R4	800
R5	50 – 100 (altre forme- lineari)

Il premio riconosciuto è pari a quanto indicato nella tabella che segue per ogni tonnellata premiabile ritirata in ogni missione.

Sanzioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un Raee è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascun Raee non ritirato o ritirato a titolo oneroso.



Vale anche per l'1c0 (RAEE di piccolissime dimensioni)

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei Raee ai sensi del DM 2010 sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto



Sintesi sanzioni

Le sanzioni per l'inadempimento al regime uno contro uno sono disciplinate dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e si distinguono:

Omissioni del produttore AEE (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

- Che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (30.000-100.000 €);
- Che non provvede a costituire la garanzia finanziaria (200-1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato);
- Che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni nel manuale (2.000-5.000 €) (art. 26 D.lgs. 49/2014);
- Che non comunica agli impianti di trattamento ex articolo 27 D.lgs. 49/2014 le informazioni sulle nuove AEE immesse sul mercato entro un anno dall'immissione (200-1.000 €);
- Che non appone il simbolo bidone barrato o ne usa uno non conforme (200-1000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato);
- Che senza iscrizione nel registro AEE immette sul mercato (30.000-100.000 €)(art. 29, comma 8 D.lgs. 49/2014);
- Che non effettua l'iscrizione e la comunicazione al Registro AEE (2.000-20.000 €) (art. 29, comma 2 D.lgs. 49/2014);
- Che immette sostanze vietate (RoHS) (50-500 € per ciascuna AEE immessa sul mercato oppure da 30.000-100.000 €);
- Che immette sul mercato una AEE priva del marchio ex art. 28 (2.000-20.000 €);
- Che non nomina, seppure tenuto in quanto autorizzato alla vendita di AEE in altro Stato nel quale non è stabilito, un rappresentante autorizzato estero. (200-1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato).

Omissioni dell'impianto (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

- Che non si iscrive al registro predisposto dal Centro coordinamento di cui all'art. 33, comma 2 D.lgs. 49/2014. (2.000-20.000 €);
 - Che non invia la comunicazione annuale al Centro coordinamento RAEE delle quantità di RAEE trattati (2.000-20.000 €). In caso di comunicazioni inesatte o incomplete la sanzione è ridotta della metà. Reiterate violazioni dell'obbligo comportano la revoca dell'autorizzazione al trattamento.

Omissione ritiro '1 contro 1' o 1 contro 0' (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell'acquisto di un AEE o, per i RAEE di piccolissime dimensioni senza obbligo di acquisto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Inoltre

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/2006) e a quelle inerenti alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 152/2006) di seguito:

Omissione tenuta dello Schedario o del Modulo di carico e scarico (art. 256 del D.lgs. 152/2006)

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Documenti (semplificati) di trasporto RAEE (art. 256 del D.lgs. 152/2006)

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il documento previsto (formulario o documenti semplificati) ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Focus su Distributore di AEE professionali e
trasportatore che agisce per suo conto



Distributore AEE professionali

ISTITUTO
DI MANAGEMENT




Scuola Superiore
Sant'Anna

Le disposizioni relative al raggruppamento e allo schedario, si applicano anche ai distributori di Aee professionali **formalmente incaricati** dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei Raee definiti come professionali nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta

I Raee professionali sono raggruppati e **trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee professionali**

I distributori che effettuano il raggruppamento si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali.



Trasporto di RAEE professionali

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il trasporto dei Raee professionali è effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome con le stesse modalità viste per i RAEE domestiche gestiti con modalità semplificate (iscrizione e documenti)

Per le utenze professionali, il tragitto a), s'identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del Raee, all'impianto autorizzato indicato dal produttore di Aee professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento



ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Installatori e gestori di centri di assistenza tecnica



RAEE domestici



Scuola Superiore
Sant'Anna

Le disposizioni di cui al **raggruppamento e allo schedario, al trasporto (meno caso b) e alle iscrizioni si applicano anche al ritiro di Raee provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee nello svolgimento della propria attività**, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) **raggruppamento dei Raee ritirati presso i locali del proprio esercizio**
- b) **trasporto dei Raee con mezzi propri presso i centri di raccolta dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.**

La **provenienza domestica** dei Raee conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta è attestata da un **documento di autocertificazione** redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all'allegati III del dm 2010 ed è **consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore**

RAEE professionali

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Le disposizioni inserenti le iscrizioni, il ritiro, il raggruppamento da parte dei distributori incaricati e trasporto si applicano anche al ritiro di Raae professionali effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di Aee formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta limitatamente alle seguenti fattispecie:

- a) raggruppamento dei Raae ritirati presso i locali del proprio esercizio;
- b) trasporto dei Raae con mezzi propri presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di Aee dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio.

Doc. aggiuntivo per installatori e CAT

ISTITUTO
DI MANAGEMENT

Allegato III

Documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

(articolo 4, comma 2)

A) Ritiro dal domicilio del cliente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 Dpr n. 445/2000)

Il sottoscritto _____, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____, partita Iva _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che :

il giorno _____

presso l'abitazione del Sig _____

ubicata in _____ a _____

in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n _____ del _____

DATA

FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA



Doc. aggiuntivo per installatori e CAT

ISTITUTO
DI MANAGEMENT

B) Ritiro presso il proprio esercizio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 Dpr n. 445/2000)

Il sottoscritto _____, installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____, partita Iva _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di Trasporto n. _____ del _____ sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza presso il proprio esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici

DATA

FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA



Tempi per la compilazione 30 minuti
Tempi per la restituzione 20 minuti

Distributore esegue anche trasporto

- Registrare Trasporto (dal cliente al PdV) e Operazione di carico relativa ai seguenti RAEE
 - 12 tubi fluorescenti
 - 1 TV
 - 1 Lavatrice
- Registrare il Trasporto (dal PdV al CdR Comunale) e operazione di scarico dei seguenti RAEE
 - 12 tubi fluorescenti
 - 5 TV
 - 10 Lavatrici





Ritiro dal cliente per trasporto verso PV che è
anche luogo di raggruppamento

✓ **COMPILAZIONE SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO**

I distributori che effettuano il raggruppamento all'atto del ritiro compilano un'operazione nello schedario numerato **progressivamente**, conforme al modello di cui all'Allegato I

Le informazioni che vanno riportate sullo schedario sono (evidenziate in rosso):

Operazione n. 1	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato IB del D.Lgs. 151/2005	<u>200121</u>		
	TUBI FLUORESCENTI	Data di presa in consegna	Cognome ROSSI	giorno / mese / anno ore;minuti
		05/02/2011	Nome MAURO	
		giorno / mese / anno	Indirizzo VIA ZAGQ, 2	Firma distributore
			Comune BOLOGNA	
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici)	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali)		
Num: _____ del: / / _____	Num: _____ del: / / _____			

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: **55** del **05/02/2011**

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario) **...1...**

TIPOLOGIA DEI RAEE: **DOMESTICI** **PROFESSIONALI**

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): **...DITTA SNC...**

Codice Fiscale: **...00123456987...**

Estremi comunicazione Albo: **.....BOS4645454.....**

Sede attività: Comune **...BOLOGNA.....** via **.....BOLOGNA.....** n **...22..**

Eventuale diverso luogo di raggruppamento (solo per i distributori):

Comunevia n.....

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) DITTA SNC

Codice Fiscale: **...00123456987.....**

Estremi comunicazione Albo: **... BOS4645454.....** Targa automezzo: **.....TD5655YT...**

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

Nominativo **...ROSSI MAURO.....**

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comune **...BOLOGNA.....** via **.....ZAGO.....** n **...2.**

DESTINATARIO(Ragionesociale):

Comunevia n

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): Estremi autorizzazione CdR:

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale):Estremi autorizzazione

impianto:.....

Annotazioni: _____

Caratteristiche del rifiuto

Descrizione(1).....**tubi fluorescenti** Descrizione(2)

Codice Elenco rifiuti **...200121.....** Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi) **...12.....** Quantità (numero pezzi)

Descrizione(3)..... Descrizione(4)

Codice Elenco rifiuti Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi) Quantità (numero pezzi)

Annotazioni: _____

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

XXXXXX

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

XXXXXX

FIRMA DEL TRASPORTATORE XXXXXXXX.....

FIRMA DEL DESTINATARIO.....

Ritiro dal cliente per trasporto verso PV che è anche luogo di raggruppamento





Dal luogo di raggruppamento al
centro di raccolta comunale

Operazione n. 8	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice classe rifiuti (CE)	Conferito da	Data e ora di trasporto del punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)	
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato IB del DLgs. 151/2005	<u>200121_200135*</u>			___/___/___ giorno/mese/anno ore:minuti
	TUBI FLUORESCENTI	Data di presa in consegna	Cognome	Firma distributore	
	LAVATRICI		Nome		
	TELEVISORI	giorno/mese/anno	Indirizzo		
			Città		
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici)			Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali)	
Nome: 155 del 19/03/2011			Nome: _____ del ___/___/___		

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: 155 del 10/03/2011

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario) ...8 (da 1, 3, 5,...)

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI X PROFESSIONALI

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...DITTA SNC.....

Codice Fiscale: ...00123456987...

Estremi comunicazione Albo: BO789654.....

Sede attività: Comune ...BOLOGNA..... via BOLOGNA n ...22..

Eventuale diverso luogo di raggruppamento (solo per i distributori):

Comune via n

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) DITTA SNC.....

Codice Fiscale: ...00123456987.....

Estremi comunicazione Albo: ... BO789654..... Targa automezzo: TD5655YT...

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

Nominativo

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comune via n ...

DESTINATARIO(Ragionesociale): CdC BOLOGNA

Comune ...BOLOGNA..... via BOLOGNA n ...58..

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): Sig. BOLOGNA Estremi autorizzazione CdR:

SDERT678

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale):Estremi autorizzazione

impianto:.....

Annotazioni: _____

Caratteristiche del rifiuto

Descrizione(1).....tubi fluorescenti Descrizione(2)LAVATRICI.....

Codice Elenco rifiuti200121..... Codice Elenco rifiuti200135*.....

Quantità (numero pezzi)12..... Quantità (numero pezzi)12.....

Descrizione(3).....TELEVISORI Descrizione(4)

Codice Elenco rifiuti200136 Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)34..... Quantità (numero pezzi)

Annotazioni: _____

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FIRMA DEL TRASPORTATORE.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FIRMA DEL DESTINATARIO.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dal luogo di raggruppamento al
centro di raccolta comunale



Raccolta differenziata di RAEE domestici

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei Raee di conferire gratuitamente i Raee prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.

Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i Raee.

Raccolta differenziata di RAEE domestici

ISTITUTO
DI MANAGEMENT




Scuola Superiore
Sant'Anna

Fatto salvo il ruolo dei comuni e dei distributori nell'1c1 e 1c0, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire **sistemi di raccolta o di restituzione dei Raee provenienti dai nuclei domestici**.

La realizzazione e la gestione di centri di raccolta comunali e dei produttori (sistemi collettivi) **si svolge con le modalità previste** dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – **dm 2008** - ovvero, in alternativa, con le **modalità previste** agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**autorizzazione ordinaria o semplificata**).

I centri di conferimento

Centri di Conferimento



Centri di Raccolta (CdR)

Realizzati e gestiti dai Comuni e dalle Aziende abilitate alla gestione dei RAEE, i CdR sono aperti a tutti i Cittadini e alle utenze che possono consegnare gratuitamente i RAEE domestici. I Centri di Raccolta possono effettuare il servizio di ritiro dei RAEE da uno o più Comuni ed accogliere i RAEE provenienti dalla Distribuzione.



Luoghi di Raggruppamento (LdR)

Indicano i siti in cui - ai sensi del D.M. 65 del marzo 2010 - il Distributore effettua il raggruppamento dei RAEE conferiti dai consumatori. Negli LdR, iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, si accolgono i rifiuti provenienti dal ritiro "Uno contro Uno" e sono serviti direttamente dai Sistemi Collettivi. I Luoghi di Raggruppamento possono essere istituiti presso il punto di vendita del Distributore o presso altro luogo.



Grandi Utilizzatori

Si tratta di soggetti pubblici o privati (aeroporti, aziende, ospedali, caserme, ecc.) registrati al Centro di Coordinamento RAEE che producono quantitativi significativi di RAEE della categoria dell'illuminazione (R4 e R5) e che possono ottenere un ritiro in loco da parte dei Sistemi Collettivi.

I centri di conferimento

ISTITUTO
DI MANA



Centri di Raccolta Privati (CrP)

I Centri Privati di Raccolta di RAEE sono realizzati dagli stessi Sistemi Collettivi, per stoccare i rifiuti provenienti da attività di raccolta volontaria.



Installatori

Sono centri serviti in modo diretto dai Sistemi Collettivi e si tratta di siti di raccolta gestiti da Installatori per la raccolta di Sorgenti Luminose (R5), presso i quali sono stoccati i rifiuti provenienti dalle utenze a seguito dell'installazione di nuove lampade o lampadine.



CAT e Punti vendita

Nei Punti di Vendita della distribuzione e nei Centri di Assistenza Tecnica avviene la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici a seguito di vendita di elettrodomestico equivalente (secondo quanto previsto dal Decreto n. 65 del 2010 "Uno contro Uno").

I RAEE ritirati dai suddetti Centri di Conferimento vengono trasportati agli Impianti di Trattamento iscritti al Centro di Coordinamento RAEE.



Impianti di Trattamento

Sono le aziende che svolgono attività di stoccaggio e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.

Sistemi collettivi CdC RAEE

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I soci sono i Sistemi Collettivi che costituiscono il CdC RAEE e gestiscono i RAEE provenienti dai nuclei domestici: Apirae - Cobat - Ecodom - Ecoelit - Ecoem - Ecolamp - Ecolight - Ecoped - EcoR'it - EsageRAEE - ERP - PvCycle - Remedia - Ridomus - RLG Italia.

apirae

cobat

ECODOM

ECOelit



ecolamp

ECOLIGHT

ECOPED

ecoR'it

EsageRAEE

European
Recycling
Platform

PV CYCLE

Remedia

ridomus

RLG
ITALIA

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

1c0



RAEE di piccolissime dimensioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I **distributori** possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei Raee provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente.

Tale attività è **obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq.**

Si applica anche ai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero

Ritiro - rifiuto



Scuola Superiore
Sant'Anna

I distributori possono rifiutare il ritiro di un Raee di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai Raee.

In tal caso il conferimento è effettuato dal detentore finale al centro di raccolta.

Il ritiro gratuito dei Raee di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è effettuato **all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita**

I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Definizioni




Scuola Superiore
Sant'Anna

"luogo di ritiro": area allestita, situata all'interno dei locali del punto vendita del distributore, o in prossimità immediata di essi, dedicata al conferimento gratuito, da parte dell'utilizzatore finale, dei Raee di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico;

"punto di vendita del distributore": il luogo fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa applicabile, presso il quale il distributore effettua a titolo professionale la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a prescindere dal titolo giuridico in ragione del quale ne dispone;

"utilizzatore finale": persona fisica che conferisce Raee di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico al distributore.



Obbligo di informazione



Scuola Superiore
Sant'Anna

I distributori hanno **l'obbligo di informare esplicitamente** gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l'obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.



Luogo di ritiro

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Presso il luogo di ritiro, il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o più contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell'utilizzatore finale;
- b) essere adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla disponibilità del distributore cui afferiscono;
- c) qualora collocati all'interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita;
- d) qualora non siano collocati all'interno del punto di vendita essere ubicati in un'area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all'interno dei punti vendita a fine giornata;
- e) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei Raee di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana;
- f) essere strutturati in modo che i Raee, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i Raee conferiti;
- g) riportare visibilmente l'indicazione delle tipologie di Raee conferibili.

Luogo di ritiro e deposito preliminare



Scuola Superiore
Sant'Anna

In ogni caso, i distributori garantiscono **la raccolta separata dei Raee di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto.**

I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le **precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento** dei Raee ivi depositati, nonché la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi.

Il distributore **effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito.**

I Raee di piccolissime dimensioni, ritirati, sono raggruppati presso il deposito allestito in attesa della loro raccolta. **I distributori che già effettuano il ritiro dei Raee secondo le modalità dell'"uno contro uno" possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei Raee secondo il criterio dell'"uno contro zero".**

Luogo di raggruppamento



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il proprio punto di vendita o in prossimità immediata dello stesso presenta le seguenti caratteristiche:

- a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
- b) essere dotato di pavimentazione;
- c) essere dotato di un'area di deposito dei Raee protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;
- d) essere allestito in modo tale da assicurare che Raee pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi;
- e) essere allestito in modo tale da assicurare l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose

Il deposito preliminare alla raccolta dei Raee deve essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse

Modulo di carico e scarico


ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I distributori sono **tenuti a compilare il modulo di carico e scarico di cui all'allegato 1 del dm 2016 al momento dell'effettuazione delle operazioni di svuotamento.**

I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto.



Modulo n. _____ del _____

DISTRIBUTORE

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Ubicazione dell'esercizio: (Comune) _____ (Via) _____ (n.) _____

Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita:

Ubicazione comune: (Comune) _____ (Via) _____ (n.) _____

TIPOLOGIE DI RIFIUTO

pericoloso non pericoloso

Eventuali altre indicazioni: _____

Peso complessivo (kg): _____

Eventuali annotazioni e non conformità rilevate:

Sigla operatore addetto allo svuotamento: _____

Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento se ubicato in sito diverso dal punto vendita: data _____ ora _____

Firma del distributore: _____ -



Trasporto


ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il prelievo dei Rae di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare e il trasporto degli stessi ai luoghi di raccolta, è effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.

Il prelievo e il trasporto dei Rae di piccolissime dimensioni depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito e gestito dal distributore ai sensi dell'1c1 è effettuato secondo le modalità previste per questa tipologia.



Trasporto

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I Raee di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore e depositati sono **trasportati dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome,** esclusivamente dal luogo di raggruppamento fino a:

- a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo;
- b) un centro di raccolta comunale;
- c) un centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei Raee, a condizione che i sistemi individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i Raee gestiti per il tramite di quel sistema;
- d) un impianto autorizzato al trattamento dei Raee ai sensi della vigente disciplina.

Documento di Trasporto



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il trasporto dei Raee di piccolissime dimensioni dal luogo di raggruppamento ai luoghi di raccolta è accompagnato da un **documento di trasporto** conforme al modello di cui all'allegato 2 del dm 2016, **numerato e redatto in tre esemplari.**

Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli di carico scarico.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto al centro o all'impianto destinatario dei Raee, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto.

Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati.

Il distributore conserva una copia del documento di trasporto, comprensiva degli allegati di carico scarico. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto destinatario dei Raee.

Iscrizioni

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

il trasporto dei Raee di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è **subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3-bis**

Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie



Documento di Trasporto

DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE

Schedario numero _____ del _____

DISTRIBUTORE

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale: _____

Ubicazione del punto vendita: (Comune) _____ (Via) _____ (n.) _____

Ubicazione del luogo di raggruppamento se diverso dal luogo in cui è ubicato il punto vendita: _____

Estremi della comunicazione all'Albo dei gestori ambientali: _____

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

Ragione Sociale (se diverso dal Distributore): _____

Cod. Fisc.: _____

Targa Automezzo: _____

Estremi iscrizione all'Albo gestori ambientali (se si tratta di soggetto iscritto): _____

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Descrizione: _____

Codice europeo dei rifiuti: _____

Peso kg: _____

Data di consegna al trasportatore: _____

DESTINATARIO

Comune: _____ Via: _____ n. _____

Responsabile del Centro di Raccolta/Centro di preparazione per il riutilizzo: _____

Estremi autorizzazione Centro di Raccolta/Centro di preparazione per il riutilizzo: _____

Responsabile dell'impianto di trattamento adeguato:

Estremi autorizzazione impianti di trattamento adeguato: _____

Data di consegna al destinatario: _____

Firma del distributore: _____

Firma del trasportatore: _____

Firma del destinatario: _____

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Cenni al sistema complessivo





Produttore di AEE

'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

1) è **stabilita nel territorio nazionale** e fabbrica Aee recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di Aee e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il **proprio nome o marchio di fabbrica** (PRODUCE E/O COMMERCIALIZZA NELLO STATO CON MARCHIO PROPRIO);

2) è **stabilita nel territorio nazionale** e **rivende** sul mercato nazionale, **con il suo nome o marchio di fabbrica**, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore (RIVENDE CON PROPRIO MARCHIO NELLO STATO);

3) è **stabilita nel territorio nazionale** ed **immette sul mercato nazionale**, nell'ambito di un'attività professionale, **Aee di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea** (IMMETTE NELLO STATO);

4) è **stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo** e vende sul mercato nazionale Aee mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Obblighi del Produttore di AEE

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

- In termini di progettazione;
- In termini di raccolta e recupero e riciclaggio (principio EPR);
- Adempiono ai propri obblighi mediante sistemi individuali o collettivi;
- Determinano, attraverso sistemi di gestione individuali o collettivi, l'ammontare del contributo necessario per adempiere agli obblighi;
- (facoltà) applicare il contributo sul prezzo di vendita (in fattura e/o nel prezzo finale)
- Al momento dell'immissione delle AEE sul mercato presta una adeguata garanzia finanziaria dal singolo produttore se adempie individualmente o dal sistema collettivo
- In termini di informazioni agli utilizzatori
- In termini di informazioni agli impianti di trattamento
- Appone il marchio di identificazione del produttore e il simbolo del cassonetto sbarrato

Sistemi individuali

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

- Per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE
- Chiedono il riconoscimento al Ministero (istanza, include piano di raccolta)
- Stipula di convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta ai fini del ritiro presso i centri di raccolta e altri luoghi di raggruppamento;
- La revoca del riconoscimento determina la cancellazione dal registro



Sistemi collettivi

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

- Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori, previo accordo con produttori di AEE
- Adesione libera e non è possibile ostacolare l'uscita (nel rispetto della libera concorrenza)
- Hanno forma consortile, con personalità giuridica autonoma di diritto privato, non hanno scopo di lucro
- Si adeguano allo statuto tipo
- Garantiscono il ritiro dei RAEE dai centri comunali secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento
- Stipulano contratti per la gestione dei RAEE in forma scritta
- Lo statuto deve essere approvato dal Ministero (approvazione preliminare alla iscrizione al registro)
- Garantiscono equilibrio della gestione e non possono ripartire utili
- Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE immessa complessivamente nel mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono superiore al 3% in almeno 1 raggruppamento

Specifiche per Produttore di AEE domestiche

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

- **Ritirano i RAEE depositati nei centri di raccolta comunali**, sulla base di modalità stabilite in apposite convenzioni nel caso dei sistemi individuali o dal centro di coordinamento RAEE nel caso dei sistemi collettivi (accordi di programma con durata triennale, che prevedono premi di efficienza per i centri di raccolta comunali)



Specifiche per produttori di RAEE professionali

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

- I produttori di AEE professionali individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, **organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei Raae professionali, sostenendone i relativi costi.**
- A tal fine possono avvalersi dei centri di raccolta comunali previa **convenzione** con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.



Il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Garantisce la **raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni il corretto trattamento dei Rae, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato**

Sono tenuti a iscriversi i **produttori prima che iniziano ad operare** nel territorio italiano
Ha una sezione per sistemi individuali riconosciuti

Il produttore può immettere sul mercato solo a seguito di **iscrizione alla camera di commercio competente**, indicando – all’iscrizione – la natura di produttore di AEE , il sistema di finanziamento e di garanzia

Iscrizione al registro è **per via telematica** da parte del produttore o del rappresentante autorizzato (che risponde anche degli oneri di registrazione)

All’atto dell’iscrizione vengono fornite le **informazioni previste all’allegato X che devono essere tenute aggiornate**

Le camere di commercio comunicano al comitato di vigilanza e controllo l’elenco delle imprese iscritte al registro come produttori di AEE

<https://www.registroaee.it/>

Centro di Coordinamento

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Ha la forma di consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è **composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e da alcuni rappresentanti del ministero dell'ambiente e dello sviluppo economico.**

Predisporre elenco in cui si devono iscrivere i titolari degli impianti di trattamento mediante semplice comunicazione e comunicare annualmente le quantità trattate (entro il 30 aprile di ogni anno)

Al centro possono partecipare anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali

Lo statuto deve essere approvato

Il centro di coordinamento **ottimizza, uniformando modalità e condizioni, la raccolta**, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento

Centro di Coordinamento

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

In particolare il Centro:

- Garantisce il ritiro dai centri di raccolta comunali;
- Assicura risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta utilizzando metodologie telematiche
- Raccoglie e rendiconta i dati su raccolta e trattamento
- Stipula accordi con le associazioni di recuperatori
- Assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE per categoria
- Predisporre programmi annuali di prevenzione per ciascun raggruppamento

A tali fini il centro acquisisce annualmente i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento e i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.

https://www.cdcrree.it/GetPage.pub_do?id=2ca980954c2d51e3014c2d6787170016

I raggruppamenti

RAEE DOMESTICI - per Raggruppamenti R1, R2, R3, R4, R5



Freddo e Clima - Frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.



Grandi Bianchi - Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.



TV e Monitor - Televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, ecc.



Piccoli Elettrodomestici - Computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.



Sorgenti Luminose - lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.



I raggruppamenti

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

• RIPERCUSSIONI DELL'OPEN SCOPE A LIVELLO DEI RAGGRUPPAMENTI

A seguito dell'evoluzione del campo di applicazione RAEE, nonché dell'ingresso nello scopo di numerose tipologie di apparecchiature aventi caratteristiche tecniche peculiari, unitamente al superamento normativo del DM 185/2007 potrebbe essere necessario da parte del legislatore rivalutare l'attuale suddivisione e denominazione dei Raggruppamenti onde evitare gravi ripercussioni a livello di gestione operativa del sistema nazionale. Tra le possibili modalità di ripartizione figura, ad esempio, la seguente:

R1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura

Categoria 1, 4

R2 - Apparecchiature di grandi dimensioni

(con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)

Categoria 1

R3 - Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²

Categoria 2

R4 - Apparecchiature di piccole dimensioni

(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Categoria 4, 5, 6

R5 - Lampade

Categoria 3



I centri di conferimento

Centri di Conferimento



Centri di Raccolta (CdR)

Realizzati e gestiti dai Comuni e dalle Aziende abilitate alla gestione dei RAEE, i CdR sono aperti a tutti i Cittadini e alle utenze che possono consegnare gratuitamente i RAEE domestici. I Centri di Raccolta possono effettuare il servizio di ritiro dei RAEE da uno o più Comuni ed accogliere i RAEE provenienti dalla Distribuzione.



Luoghi di Raggruppamento (LdR)

Indicano i siti in cui - ai sensi del D.M. 65 del marzo 2010 - il Distributore effettua il raggruppamento dei RAEE conferiti dai consumatori. Negli LdR, iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, si accolgono i rifiuti provenienti dal ritiro "Uno contro Uno" e sono serviti direttamente dai Sistemi Collettivi. I Luoghi di Raggruppamento possono essere istituiti presso il punto di vendita del Distributore o presso altro luogo.



Grandi Utilizzatori

Si tratta di soggetti pubblici o privati (aeroporti, aziende, ospedali, caserme, ecc.) registrati al Centro di Coordinamento RAEE che producono quantitativi significativi di RAEE della categoria dell'illuminazione (R4 e R5) e che possono ottenere un ritiro in loco da parte dei Sistemi Collettivi.

I centri di conferimento

ISTITUTO
DI MANA



Centri di Raccolta Privati (CrP)

I Centri Privati di Raccolta di RAEE sono realizzati dagli stessi Sistemi Collettivi, per stoccare i rifiuti provenienti da attività di raccolta volontaria.



Installatori

Sono centri serviti in modo diretto dai Sistemi Collettivi e si tratta di siti di raccolta gestiti da Installatori per la raccolta di Sorgenti Luminose (R5), presso i quali sono stoccati i rifiuti provenienti dalle utenze a seguito dell'installazione di nuove lampade o lampadine.



CAT e Punti vendita

Nei Punti di Vendita della distribuzione e nei Centri di Assistenza Tecnica avviene la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici a seguito di vendita di elettrodomestico equivalente (secondo quanto previsto dal Decreto n. 65 del 2010 "Uno contro Uno").

I RAEE ritirati dai suddetti Centri di Conferimento vengono trasportati agli Impianti di Trattamento iscritti al Centro di Coordinamento RAEE.



Impianti di Trattamento

Sono le aziende che svolgono attività di stoccaggio e/o trattamento per il riciclaggio, recupero e valorizzazione dei materiali.

Sistemi collettivi CdC RAEE

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I soci sono i Sistemi Collettivi che costituiscono il CdC RAEE e gestiscono i RAEE provenienti dai nuclei domestici: Apirae - Cobat - Ecodom - Ecoelit - Ecoem - Ecolamp - Ecolight - Ecoped - EcoR'it - EsageRAEE - ERP - PvCycle - Remedia - Ridomus - RLG Italia.



Comitato di vigilanza e controllo

ISTITUTO
DI MANAGEMENT




Scuola Superiore
Sant'Anna

Predisporre ed aggiorna il registro nazionale sulla base delle comunicazioni ricevute dalle camere di commercio

Raccoglie i dati relativi a prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al registro

Calcola le quote di mercato dei produttori definendo il metodo con delibera e le comunica ai produttori avvalendosi anche del CdC

<http://www.minambiente.it/pagina/comitato-di-vigilanza-e-controllo-raee-pile-e-accumulatori>



Comitato di indirizzo

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità dei sistema di gestione dei RAEE

Funge da punto di riferimento degli interesse delle categorie rappresentate

Svolge una funzione di coordinamento tra i loro interessi






Fig. 1: Gestione dei RAEE Domestici®




Fig. 2: Gestione dei RAEE Professionali

Rappresentante autorizzato

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il **produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea** può, designare con **mandato scritto** un **rappresentante autorizzato**, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di **legale rappresentante** di una società stabilita nel territorio italiano, **responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.**

Il **produttore stabilito nel territorio nazionale, il quale vende Aee in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito**, deve nominare un **rappresentante autorizzato** presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

Vendita a distanza senza sede in Italia

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il produttore che fornisce Aee sul territorio nazionale mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, **effettua l'iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato.**

In tal caso il **rappresentante autorizzato è responsabile anche dell'organizzazione del ritiro dei Rae equivalenti,** in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio Nazionale.

Priorità nella gestione dei RAEE



Scuola Superiore
Sant'Anna



Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo (destinazione prioritaria ai centri di ppr accreditati, previa separazione di quelli destinati a trattamento; nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici destinati a ppr)

«riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento

Raccolta differenziata di RAEE domestici

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei Raee di conferire gratuitamente i Raee prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.

Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione. Detta convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i Raee.

Raccolta differenziata di RAEE domestici

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Fatto salvo il ruolo dei comuni e dei distributori nell'1c1 e 1c0, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire **sistemi di raccolta o di restituzione dei Raae provenienti dai nuclei domestici**.

La realizzazione e la gestione di centri di raccolta comunali e dei produttori (sistemi collettivi) **si svolge con le modalità previste** dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – **dm 2008** - ovvero, in alternativa, con le **modalità previste** agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**autorizzazione ordinaria o semplificata**).

Tasso di raccolta differenziata

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Fino al 31 12 2015: tasso medio di RD domestici pari a 4 kg/ab/anno

Dal 1 1 2016: tasso minimo del 45% calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti

Al 1 1 2019: tasso minimo pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti o in alternativa l'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale



Avvio a trattamento

ISTITUTO
DI MANAGEMENT




Scuola Superiore
Sant'Anna

La raccolta e il trasporto non devono pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (integrità perché il confinamento delle sostanze pericolose sia svolto in condizioni ottimali)

I RAEE raccolti separatamente sono avviati a impianti di trattamento adeguati o alle operazioni di ppr

E' vietato lo smaltimento di RAEE che non sono stati ancora sottoposti a trattamento adeguato



Trattamento adeguato

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Tutti i RAEE devono essere sottoposti a trattamento adeguato, che, salvo le operazioni di ppr, include l'eliminazione dei liquidi e un trattamento selettivo, secondo le modalità stabilite dagli allegati VII e VIII del d.lgs. 49/2014.



Obiettivi di recupero



Scuola Superiore
Sant'Anna

Stabiliti dall'allegato V del d.lgs. N. 49/2014, calcolato per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, di riciclaggio e di ppr, dopo aver fatto il trattamento adeguato (per recupero e riciclaggio) per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria espresso in %

I titolari dei centri di raccolta annotano su una apposita sezione del registro di carico scarico il peso dei RAEE, componenti, materiali e sostanze in uscita dai centri di raccolta (output)

I titolari degli impianti di trattamento adeguato, recupero, riciclaggio e ppr annotano su una apposita sezione del registro di carico scarico il peso dei RAEE, componenti, materiali e sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, componenti e materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti

Sulla base di queste informazioni i titolari degli impianti comunicano i dati relativi ai quantitativi gestiti tramite il MUD



Scuola Superiore
Sant'Anna

Obiettivi di recupero

Dal 16 agosto la sezione del registro deve essere suddivisa per le categorie di cui all'allegato III

SISTRI solo se previsto dalla normativa di settore

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:

- a) per i Raee che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,
 - recupero dell'85%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;
- b) per i Raee che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,
 - recupero dell'80%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;
- c) per i Raee che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,
 - recupero dell'75%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
- d) per i Raee che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80%.



Autorizzazioni



Scuola Superiore
Sant'Anna

Impianti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei RAEE devono essere autorizzate in ordinaria o in semplificata

In attesa di un decreto per il recupero dei RAEE in semplificata

Sono previste ispezioni sia per gli impianti in semplificata che in ordinaria (verifica rispetto prescrizioni tecniche allegati VII e VIII)

Nelle more dell'adozione del decreto per l'aut. Semplificata, per i Raee gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nell'allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attività contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'allegato V.




Scuola Superiore
Sant'Anna

Spedizioni di RAEE

Avviene nel rispetto della disciplina UE

Raee esportati **sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi recupero** solo se l'esportatore, conformemente al regolamento (Ce) n. 1013/2006 e al regolamento (Ce) n. 1418/2007 può dimostrare che **il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti stabiliti dal decreto.**

Le spedizioni all'estero di Aee usate sono effettuate in conformità ai **requisiti minimi di cui all'allegato VI.**



Fotovoltaico

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

I **pannelli fotovoltaici**, introdotti all'atto dell'emanazione del D.lgs. 49/2014, sono considerati apparecchiature domestiche e i relativi rifiuti vanno conferiti ai centri di raccolta solo se installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW.

Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.





Scuola Superiore
Sant'Anna

Fotovoltaico

Per i rifiuti da pannelli fotovoltaici nuovi per uso domestico o professionale, i sistemi individuali e collettivi adottano **per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione.**

Per la gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti, il Gestore servizi energetici (Gse) trattiene dai meccanismi incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire la copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti..

Fotovoltaico

ISTITUTO
DI MANAGEMENT



Scuola Superiore
Sant'Anna

Il GSE precisa che non trattiene la quota prevista ai sensi del D.Lgs. 49/2014 agli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 2012 e che, ottemperando alle disposizioni del Disciplinare Tecnico del GSE, hanno già aderito ad un sistema collettivo/Consorzio in grado di garantire, attraverso un'adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa attività di recupero e riciclo dei pannelli fotovoltaici a fine vita.

Nel calcolo della potenza necessario a stabilire se il RAEE è domestico o professionale, si farà riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell'impianto.



Grazie per l'attenzione!

